

TABELLA n. 15

**Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'anno finanziario 1973**

ANNESSA AL

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1973

Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1972

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 dicembre 1972*

NOTA PRELIMINARE

Lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1973, reca spese per complessivi milioni 1.139.102,8 di cui milioni 1.118.717,8 per la parte corrente e milioni 20.385 per il conto capitale.

Va, peraltro, posto in evidenza che, in riferimento al provvedimento legislativo in corso concernente l'istituzione del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici, che rientra nella competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nell'apposito fondo speciale del Ministero del tesoro sono stati accantonati milioni 2.000 per la parte corrente, talché, complessivamente, le spese del Ministero ammontano in sostanza a milioni 1.141.102,8 di cui: per la parte corrente milioni 1.120.717,8 e per il conto capitale milioni 20.385.

Ovviamente, l'utilizzo di tale accantonamento è in funzione della definizione del provvedimento anzidetto.

La complessiva spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel cennato ammontare di milioni 1.141.102,8 si incrementerà, nel corso dell'esercizio, di milioni 221.800 per la parte corrente, per le assegnazioni che saranno effettuate ai sensi della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, in relazione al versamento in entrata delle disponibilità da costituirsi ai sensi dell'articolo 3 — ultimo comma — della citata legge n. 153, modificato dall'articolo 24 del decreto legge 30 giugno 1972, n. 267.

A detta spesa complessiva si aggiungeranno, altresì, le somme derivanti dalle operazioni finanziarie previste dal decreto-legge 1° luglio 1972, n. 286, concernente proroga dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali previsto dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 590.

Rispetto al precedente bilancio per l'anno finanziario 1972, le spese considerate nello stato di previsione di cui trattasi, presentano un aumento netto di milioni 109.506,1 dovuto:

— all'incidenza di leggi preesistenti ed all'applicazione di intervenuti provvedimenti legislativi (veggasi allegato di dettaglio D)	+ milioni	159.407,1	
— tenuto conto delle riduzioni operate, in forza delle leggi stesse, a capitoli di spese per	— milioni	38.858,0	
			+ milioni 120.549,1
— al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale	— »		21.481,4
— all'adeguamento delle dotazioni in bilancio alle occorrenze della nuova gestione	+ »		10.438,4
			+ milioni 109.506,1

Le variazioni causate da provvedimenti legislativi riguardano l'applicazione:

della legge 21 luglio 1965, n. 903 concernente riforma e miglioramento pensioni INPS (— milioni 38.858);

della legge 30 aprile 1969, n. 153 concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (+ milioni 130.600);

della legge 30 giugno 1971, n. 509, concernente elevazione della misura degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni (+ milioni 22.000);

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

del decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1971, emanato ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, che ha stabilito la nuova misura dell'indennità integrativa speciale (+ milioni 670,4);

della legge 20 ottobre 1971, n. 944 concernente estensione della assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti dei dispersi e delle vittime civili di guerra (+ milioni 750);

della legge 6 dicembre 1971, n. 1053 concernente diritto degli assistiti dall'ENPAS e dall'ENPDEDP all'assistenza sanitaria diretta opzionale (+ milioni 1.386,7);

della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 concernente tutela delle lavoratrici madri (+ milioni 4.000).

Le altre variazioni sono determinate dalla necessità di adeguare gli stanziamenti di bilancio alle occorrenze della nuova gestione.

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la composizione delle spese correnti (o di funzionamento e mantenimento) e quelle in conto capitale (o di investimento) sotto il profilo funzionale ed economico.

A tal fine, nel prospetto che segue, le spese in parola, ammontanti a milioni 1.139.102,8 vengono raggruppate per sezioni a categorie:

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	
	Azione ed interventi nel campo sociale	In complesso
	(milioni di lire)	
SPESE CORRENTI (o di funzionamento).		
Personale in attività di servizio	37.969,3	37.969,3
Personale in quiescenza	3.600,0	3.600,0
Acquisto di beni e servizi	7.953,5	7.953,5
Trasferimenti	1.069.193,0	1.069.193,0
Somme non attribuibili	2,0	2,0
Totale spese correnti	1.118.717,8	1.118.717,8
SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento).		
Trasferimenti	20.385,0	20.385,0
Totale spese in conto capitale	20.385,0	20.385,0
In complesso	1.139.102,8	1.139.102,8

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La complessiva spesa corrente in milioni 1.118.717,8 include milioni 37.969,3 di spese per il personale in servizio, così costituito:

	Consistenza numerica	Assegni fissi	Competenze accessorie	Oneri previdenziali	TOTALE
	(milioni di lire)				
Personale civile	16.202	30.529,8	4.018,4	3.092,6	37.640,8
Personale militare . . .	223	174,8	1,5	35,2	211,5
Personale operaio . . .	85	96,7	7,0	13,3	117,0
	16.510	30.801,3	4.026,9	3.141,1	37.969,3

Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 3.600 riguardano per milioni 3.500, le pensioni e per milioni 100, i trattamenti similari, ivi comprese le indennità *una tantum* in luogo di pensione e le indennità di licenziamento.

Le spese per acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 7.953,5 riguardano, soprattutto, il fitto dei locali per milioni 1.510; il collocamento della manodopera per milioni 2.870 di cui milioni 2.100 per le spese relative al reclutamento, avviamento ed assistenza dei lavoratori emigrati all'estero e le spese d'ufficio per milioni 1.501,2.

Circa i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 1.069.193 è costituita per milioni 1.069.042 dai concorsi e dai contributi dello Stato nel campo della previdenza e assistenza sociale.

Relativamente alle spese in conto capitale va precisato che l'importo di milioni 20.385 concerne integralmente spese di investimento, costituite da trasferimenti riguardanti per milioni 20.000 il contributo al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », in applicazione della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni, e per milioni 385 il contributo allo stesso Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, in applicazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, recante nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili.

* * *

Così illustrate le varie voci di spesa considerate nello stato di previsione, si espongono qui di seguito le linee particolari dell'azione che il Ministero si propone di svolgere nei settori di competenza.

STATO DELL'OCCUPAZIONE

1. — Nel corso degli ultimi 10 anni il tasso di attività della popolazione italiana è sceso dal 42 al 36 per cento.

I dati forniti dall'ISTAT riguardanti le rilevazioni campionarie delle forze di lavoro (Tabella 1) mostrano chiaramente questa continua preoccupante riduzione.

Tale dinamica, pur iscrivendosi in una più generale tendenza e trovando i suoi motivi nella trasformazione economica e sociale vissuta dal Paese, contrasta con la situazione tipica di paesi, come ad esempio la Germania Occidentale ed il Regno Unito, non troppo dissimili dal nostro per caratteristiche del processo di sviluppo economico e per struttura della popolazione.

Nel corso del 1971 si è avuta una ulteriore diminuzione, rispetto al 1970, di 63.000 unità che non ha confermato le tenui speranze basate sull'aumento di occupazione che si era verificato nel 1970 rispetto al 1969 (85.000 unità). Il fatto che la occupazione complessiva e il livello delle forze del lavoro avevano segnato un aumento nel 1970 rispetto al 1969 già non rappresentava una inversione della tendenza, in quanto l'aumento dell'occupazione nell'industria era stato causato principalmente dalla nuova normativa contrattuale riguardante gli orari di lavoro che aveva indotto le imprese ad assicurare lo sfruttamento degli impianti mediante l'assunzione di nuova manodopera.

I risultati relativi all'indagine ISTAT dal mese di gennaio 1972 denotano un ulteriore calo sia nel livello dell'occupazione che delle forze di lavoro: infatti gli occupati da 18.893.000 unità (media annua del 1971) scendono a 18.377.000 unità e nel complesso le forze di lavoro passano da 19.506.000 unità (media annua 1971) a 19.116.000 unità.

Le principali cause del basso livello di attività italiano — in assoluto ed in rapporto ai valori che lo stesso tasso assume in Paesi con un livello di sviluppo economico comparabile — possono essere individuate soprattutto nella scarsa partecipazione della popolazione femminile all'attività lavorativa, nell'ampiezza della disoccupazione giovanile, nell'anticipata emarginazione dal mercato del lavoro della popolazione attiva in età avanzata ed infine nel limitato recupero all'attività produttiva dei lavoratori infortunati o invalidi.

a) L'emarginazione della donna dall'attività lavorativa è stato un dato caratteristico degli anni '60. Essa ha coinciso con l'esodo dal settore agricolo da parte di larghe quote della popolazione femminile che si sono trovate in difficoltà di integrazione in un lavoro diverso o senza occasioni alternative di impiego nei settori extra agricoli; il fenomeno è stato aggravato dalla contemporanea espulsione delle lavoratrici dall'industria, fenomeno questo molto accentuato nell'ultimo decennio, salvo la pausa registrata nel 1967, e connesso con il raggiungimento della parità salariale. Significativo in proposito è notare che tra il 1962 e il 1971 l'occupazione nazionale si è ridotta di 1.057.000 unità e che a tale cifra la popolazione femminile ha concorso con 855.000 unità, cioè per l'86 per cento.

b) La disoccupazione giovanile costituisce il secondo aspetto che spiega i bassi tassi di popolazione attiva.

Il tema è stato oggetto di specifica attenzione da parte del Ministero il quale ha inteso misurare le dimensioni del fenomeno nonché individuare le caratteristiche qualitative più rilevanti.

Secondo le risultanze delle indagini periodiche ISTAT sulle forze di lavoro, il tasso di attività delle classi giovanili della popolazione italiana ha subito notevoli riduzioni nel corso degli anni '60: tra il 1959 ed il 1970 il tasso di attività della popolazione compresa nella classe 14-19 anni è sceso da 58,5 a 33,5 e nella classe 25-29 anni da 65,2 a 62,4; nel 1971 le persone in cerca di prima occupazione sono risultate 332.000.

Attualmente la ricerca di lavoro da parte dei giovani si presenta molto difficile: sia perché mancano gli elementari requisiti scolastici e le possibilità di collocamento nelle strutture produttive esistenti sono alquanto scarse, sia perché il completamento della scuola dell'obbligo non fornisce una sufficiente preparazione ai compiti che le tecnologie impiegate nelle attività produttive richiedono alle forze di lavoro; sia, infine, perché i giovani conseguono tipi di diplomi o di lauree per i quali mancano i posti corrispondenti.

Forze di lavoro

A N N I	O C C U P A T I						
	Agricoltura			Industria			M
	M	F	T	M	F	T	
1962	3.796	2.014	5.810	5.990	1.820	7.810	4.225
1963	3.515	1.780	5.295	6.173	1.813	7.986	4.264
1964	3.333	1.634	4.967	6.288	1.708	7.996	4.492
1965	3.390	1.566	4.956	6.115	1.613	7.728	4.397
1966	3.241	1.419	4.660	6.057	1.564	7.621	4.508
1967	3.176	1.380	4.556	6.203	1.579	7.782	4.643
1968	2.925	1.322	4.247	6.294	1.596	7.890	4.746
1969	2.760	1.263	4.023	6.405	1.643	8.048	4.633
1970	2.552	1.131	3.683	6.530	1.679	8.209	4.806
1971	2.497	1.155	3.652	6.581	1.664	8.245	4.731

Fonte: ISTAT, Annuario Statistico del Lavoro e dell'Emigrazione, 1970.

TABELLA N. 1

presenti in Italia (1962-1971)

(IN MIGLIAIA)					IN CERCA OCCUPAZIONE			Totale forze di lavoro	Tasso di attività		
Altre attività		Totale			Disoc- cupati	In cerca di prima occu- pazione	Totale		M	F	T
F	T	M	F	T							
2.105	6.330	14.011	5.939	19.950	344	267	611	20.561	60,1	24,1	41,6
2.085	6.349	13.952	5.678	19.630	282	222	504	20.134	58,9	22,7	40,3
2.126	6.618	14.113	5.468	19.581	312	237	549	20.130	58,7	21,7	39,7
2.118	6.515	13.902	5.297	19.199	470	251	721	19.920	57,7	20,8	38,8
2.095	6.603	13.806	5.078	18.884	475	294	769	19.653	56,8	19,8	37,6
2.126	6.769	14.022	5.085	19.107	391	298	689	19.796	56,7	19,7	37,8
2.186	6.932	13.965	5.104	19.069	363	331	694	19.763	56,0	19,7	37,4
2.157	6.800	13.798	5.073	18.871	308	355	663	19.534	54,9	19,5	36,8
2.258	7.064	13.888	5.068	18.956	272	343	615	19.572	54,7	19,3	36,6
2.265	6.996	13.809	5.084	18.893	281	332	613	19.506	54,1	19,2	36,2

Un utile elemento a riprova delle difficoltà dei giovani, anche se diplomati o laureati, di trovare una occupazione si può desumere dalla seguente tabella:

TABELLA N. 2

Dirigenti, impiegati e subalterni iscritti nella II classe delle liste di collocamento.

ANNI	Valori assoluti	Incidenza % sul totale degli iscritti nella II classe
1959	32.496	6,6
1960	30.577	6,8
1961	30.977	7,6
1962	27.989	9,1
1963	34.930	4,4
1964	32.700	11,6
1965	31.085	12,1
1966	31.074	12,9
1967	29.694	13,2
1968	32.230	14,3
1969	37.076	16,7
1970	39.376	17,8
1971	46.867	18,1

Fonte: Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Dai dati sopra riportati si deducono: l'aumento degli iscritti nella 2^a classe delle liste di collocamento di dirigenti, impiegati e subalterni nella loro consistenza numerica (da 32.496 nel 1959 a 46.867 nel 1971), e l'aumento dell'incidenza dei predetti sul totale degli iscritti nella 2^a classe (dal 6,6 per cento nel 1959 al 18,1 per cento nel 1971).

L'esame è limitato ai soli iscritti alla 2^a classe, perché, come è noto, trattasi di giovani di età inferiore ai 21 anni in cerca di prima occupazione e per i quali i dati stessi assumono un autonomo rilievo, anche se il ricorso agli Uffici di Collocamento da parte della categoria è

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

limitato principalmente a causa della scarsa possibilità di avviamento al lavoro tramite gli Uffici stessi.

Dalla Tabella n. 3 si possono desumere altre valutazioni e considerazioni di un certo rilievo.

TABELLA N. 3

Iscritti nelle liste di collocamento
(medie mensili)

A N N I	II classe (1)	Totali iscritti nelle cinque classi	Rapporti % sul totale degli iscritti nelle cinque classi
1959	494.840	1.873.488	26,4
1960	452.302	1.746.358	25,9
1961	410.066	1.607.696	25,5
1962	307.733	1.310.615	23,5
1963	284.861	1.196.836	23,8
1964	282.069	1.204.138	23,4
1965	257.916	1.285.516	20,1
1966	240.602	1.209.354	19,9
1967	224.002	1.106.078	20,2
1968	225.185	1.048.317	21,5
1969	222.402	964.174	23,1
1970	220.915	960.932	23,0
1971	259.388	1.119.976	23,2

(1) Giovani di età inferiore agli anni 21 ed altre persone in cerca di prima occupazione, o rinviati dalle armi con o senza precedenti lavorativi.
Fonte: Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Malgrado che gli iscritti nella 2^a classe abbiano seguito l'andamento del totale degli iscritti nelle 5 classi, tuttavia dai rapporti percentuali dei primi dati sui secondi si evince facilmente una notevole riduzione dell'incidenza dei giovani di età inferiore ai 21 anni sul totale, dal 26,4 per cento del 1959 al 19,9 per cento del 1966, seguita da una graduale ripresa dell'incidenza percentuale che dal 19,9 per cento del 1966 passa al 23,2 per cento del 1971.

Tutto ciò conferma le due fasi attraverso le quali si può sommariamente ritenere sia passata negli ultimi anni l'economia italiana, principalmente per effetto dell'espansione della scolarità e dell'aumentato gettito dei laureati e dei diplomati. Nella prima fase il rapido sviluppo della scolarità delle giovani generazioni, sia per l'estensione della scuola d'obbligo sia per l'aumentata frequenza nelle scuole superiori e nell'Università, ha sottratto dal mercato del lavoro numerose classi giovanili della popolazione italiana; nella seconda fase si è determinato un riflusso dei giovani in possesso del titolo di studio sul mercato del lavoro in cerca di prima occupazione; occupazione, peraltro, problematica sia per l'inidoneità di taluni titoli di studio in quanto non rispondenti alle nuove esigenze poste dalle industrie, sia perché inadeguati a secondare lo sviluppo e la espansione del settore terziario e di molti rami delle attività economiche che necessitano di ristrutturazione.

c) L'anticipata emarginazione dal mercato del lavoro delle persone in età avanzata costituisce un fenomeno di sempre maggiore portata. Il loro numero, trascurabile fino a qualche anno fa, va rapidamente aumentando. In proposito basti citare i dati relativi ad una indagine CEE (Tabella 4) dove nel 1969 nelle due classi di età tra i 55 ed i 59 anni e fra i 60 e i 65 anni il nostro Paese registra, rispetto agli altri Paesi della CEE i più bassi tassi di attività.

d) Il fenomeno infortunistico sia per cause di lavoro che per cause civili è in costante graduale aumento ed assume particolare gravità per la frequenza con cui si manifesta e per le sue conseguenze di inesorabile emarginazione dalle attività produttive.

TABELLA N. 4

Tassi di attività per alcune classi di età nei paesi della Comunità Economica Europea.

P A E S I	CLASSI DI ETÀ		
	14 - 70	55 - 59	60 - 65
Germania	61,9	56,0	41,7
Francia	65,3	65,0	48,5
Italia	55,9	48,9	28,8
Olanda	55,7	52,2	44,9
Belgio	57,9	52,5	37,9
Lussemburgo	56,5	50,6	33,7

Fonte: CEE, Statistiche sociali, n. 4, 1970.

L'azione pubblica nel campo infortunistico ha principalmente avuto un intento risarcitorio secondo una visione assicurativa, dando minor rilievo all'importante aspetto, sia sul piano umano che su quello sociale, del recupero dell'invalide. Il Ministero del lavoro intende affrontare con il massimo impegno la situazione, in quanto ritiene che si debba realizzare, come già avvenuto in altri Paesi europei, un sistema organico di interventi rieducativi che consenta il pieno recupero degli invalidi ed il loro reinserimento nell'attività produttiva nell'ambito dell'indirizzo politico inteso al pieno impiego della manodopera disponibile.

La legge 2 aprile 1968, n. 482, ha rappresentato un primo avvio verso la razionalizzazione dell'impiego delle categorie protette; ma è chiaro che l'azione del Ministero non può esaurirsi nell'ambito di una legge impositiva di obblighi per le aziende pubbliche e private. La norma sui collocamenti obbligatori, che fra l'altro va migliorata ed integrata, deve accompagnarsi ad una concreta azione riabilitativa che dia al lavoratore minorato la possibilità di un pieno reinserimento nel ciclo produttivo e con esso la consapevolezza di sentirsi utile alla pari degli altri lavoratori, alla società ed al Paese.

2. — Gli elementi in possesso del Ministero del lavoro indicano un notevole aumento degli iscritti nelle liste di collocamento per l'anno 1971; infatti per questo anno gli iscritti ammontano a 1.119.976 unità con un incremento, rispetto al 1970, di 159.044 unità pari al 16,6 per cento (Tabella n. 5).

TABELLA N. 5

Iscritti nelle liste di collocamento suddivisi per categorie professionali e relative differenze in valore assoluto ed in percentuale rispetto alle medie dell'anno precedente - Totale delle cinque classi.

Media anno 1971

CATEGORIE PROFESSIONALI E GRUPPI DI CATEGORIE PROFESSIONALI	Totale	DIFFERENZE	
		in valore assoluto	in percentuale
<i>Agricoltura - Professioni inerenti:</i>			
1-2-3. - alle lavorazioni della terra, boschive, caccia e pesca	278.455	101.075 (+)	57,0 (+)
<i>Industria - Professioni inerenti:</i>			
4. - alla ricerca, all'estrazione ed alla preparazione dei minerali metallici e non metalliferi	9.999	138 (-)	1,4 (-)
5. - alla lavorazione delle derrate alimentari e delle bevande	31.876	184 (-)	0,6 (-)
6. - al trattamento ed alla manifattura dei tabacchi .	22.908	4.976 (-)	17,8 (-)
7. - alla concia delle pelli ed alla fabbricazione di articoli in pelle, cuoio e succedanei	2.506	45 (+)	1,8 (+)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CATEGORIE PROFESSIONALI E GRUPPI DI CATEGORIE PROFESSIONALI	Totale	DIFFERENZE	
		in valore assoluto	in percentuale
8. - alla filatura, tessitura, trattamento e finissaggio delle fibre tessili	15.048	860 (+)	6,1 (+)
9. - alla confezione di articoli per vestiario, abbigliamento, arredamento, ed affini	44.589	3.344 (+)	8,1 (+)
10. - alla lavorazione del legno ed affini ed alla costruzione di mobili e di veicoli in legno	31.582	2.541 (+)	8,7 (+)
11. - alla fabbricazione della carta ed alle lavorazioni cartotecniche	2.942	92 (+)	3,2 (+)
12. - alle attività poligrafiche e fotografiche	4.212	270 (+)	6,8 (+)
13. - alla produzione dei metalli ed alle lavorazioni metalliche e meccaniche	76.773	6.444 (+)	9,2 (+)
14. - alla lavorazione dei minerali non metalliferi	15.080	1.103 (+)	7,9 (+)
15. - alle lavorazioni chimiche ed affini	6.614	639 (+)	10,7 (+)
16. - alle lavorazioni edili	176.288	14.940 (+)	9,3 (+)
17. - alla produzione, distribuzione ed impiego di energia elettrica	18.502	1.602 (+)	9,5 (+)
<i>Trasporti e comunicazioni - Professioni inerenti:</i>			
18. - ai trasporti ed ai relativi servizi ausiliari	23.847	2.232 (+)	10,3 (+)
19. - alle comunicazioni	870	37 (+)	4,4 (+)
<i>Commercio - Professioni inerenti:</i>			
20. - ai servizi di vendita	20.938	1.529 (+)	7,9 (+)
21. - ai servizi di albergo e mensa	27.116	2.367 (+)	9,6 (+)
<i>Attività e servizi vari - professioni inerenti:</i>			
22. - allo spettacolo	1.037	6 (+)	0,6 (+)
23. - ai servizi igienici e sanitari	10.653	849 (+)	8,7 (+)
24. - ai servizi domestici, di vigilanza e protezione	7.718	42 (+)	0,5 (+)
<i>Impiegati:</i>			
25. - Dirigenti, impiegati e subalterni	104.114	11.647 (+)	12,6 (+)
<i>Manodopera generica:</i>			
30. - Manodopera generica	186.309	12.678 (+)	7,3 (+)
TOTALI	1.119.976	159.044 (+)	16,6 (+)

Fonte: Ministero del Lavoro.

L'analisi dei dati evidenzia che il fenomeno è localizzabile in alcuni ben definiti settori e cioè:

— in agricoltura dove si registrano un aumento di 101.075 unità, presumibilmente quale conseguenza della legge 11 marzo 1970, n. 83 che, dettando nuove norme in materia di avviamento agricolo, ha fatto obbligo ai lavoratori di iscriversi presso gli Uffici di Collocamento al fine del godimento delle prestazioni previdenziali;

— nel settore edile, con un aumento del numero degli iscritti di circa 15.000 addetti pari al 9,3 per cento della consistenza media dell'anno precedente;

— nel gruppo degli impiegati che aumentano la loro consistenza di 11.647 unità pari al 12,6 per cento.

Per quanto riguarda la dispersione regionale della disoccupazione si può osservare che esistono Regioni al disopra del 5 per cento e Regioni dove la disoccupazione non raggiunge il 2 per cento (Tabella n. 6).

TABELLA N. 6

Percentuale dei disoccupati, popolazione attiva rispetto alla popolazione residente e popolazione agricola occupata rispetto alla popolazione totale occupata.

REGIONI	Disoccupati (per cento)	Forze di lavoro rispetto alla popolazione residente (per cento)	Occupazione agricola su occupazione totale (per cento)
Piemonte	2,01	41,1	14,7
Lombardia	1,48	39,6	6,7
Veneto	1,97	37,5	17,4
Campania	5,15	32,3	28,4
Calabria	4,45	31,3	38,8
Sardegna	5,05	29,6	27,8

Fonte: Relazione Generale sulla situazione economica del Paese.

Generalmente nelle Regioni ove i tassi di disoccupazione sono più elevati è minore la percentuale delle forze di lavoro rispetto alla popolazione residente e spesso più alta la percentuale degli occupati in agricoltura. Da questi elementi appare chiaro che la possibilità di reperire la manodopera nell'Italia settentrionale, al di fuori della migrazione proveniente dal Mezzogiorno, è molto limitata.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per delineare maggiormente la situazione dell'occupazione si possono introdurre due indicatori di tendenza abbastanza probanti quali i dati relativi alla durata della ricerca della occupazione e quelli relativi al ricorso alla Cassa integrazione guadagni.

Per quanto riguarda il primo indicatore i dati sono riportati nella seguente tabella.

TABELLA N. 7

Durata della ricerca dell'occupazione.

SETTORI	Meno di 3 mesi	Da 3 a 6 mesi	Da 6 a 12 mesi	Da 1 a 2 anni	Oltre 2 anni
<i>Agricoltura:</i>					
1968	74,5	17,0	6,4	2,1	—
1969	71,8	20,5	5,1	2,6	—
1970	54,5	33,3	9,1	3,1	—
<i>Industria:</i>					
1968	51,2	20,4	17,0	7,6	3,8
1969	45,1	26,3	15,6	7,8	4,2
1970	39,7	31,5	16,5	7,5	4,8
<i>Servizi:</i>					
1968	42,9	22,8	20,0	9,5	4,8
1969	36,3	27,4	18,6	11,8	5,9
1970	31,9	33,0	19,2	10,6	5,3
Fonte: Ministero del lavoro e della previdenza sociale.					

Il secondo indicatore di tendenza è rappresentato dalle ore autorizzate dalla Cassa integrazione guadagni.

Tra gli interventi della Cassa sembra opportuno evidenziare:

a) interventi ordinari ai sensi del decreto legge 9 novembre 1945, n. 788 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 (operai dell'industria, non edile), della legge 3 febbraio 1963, n. 77 (operai dell'industria edile ed affini) e della legge 2 febbraio 1970, n. 14 (operai aziende artigiane edili ed affini).

b) interventi straordinari ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115 nei casi di crisi economiche (crisi di settore o crisi locali) e di ristrutturazione aziendale.

Dalla tabella n. 8 si rileva che nell'anno 1971 le ore autorizzate dalla Cassa hanno registrato, per tutti i settori interessati, un notevole incremento rispetto all'anno precedente (+ 176%).

TABELLA N. 8

*Cassa integrazione dei guadagni degli operai
Interventi ordinari e interventi straordinari*
(migliaia di ore)

CLASSI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE	A N N O		Variazioni % 1971/1970
	1970	1971	
Attività economiche connesse con l'agricoltura . . .	43.008	120.109	179 (+)
Estrazione minerali	436.570	786.726	80 (+)
Legno	243.987	1.259.328	416 (+)
Alimentari	1.796.658	2.036.493	13 (+)
Metallurgiche	1.401.801	3.840.539	174 (+)
Meccaniche	5.546.889	24.725.269	346 (+)
Tessili	4.584.276	44.456.254	870 (+)
Vestiario e abbigliamento	5.044.001	17.528.514	248 (+)
Chimiche	1.136.020	3.565.969	214 (+)
Pelli e cuoio	847.767	1.441.552	70 (+)
Trasformazioni minerali	793.913	4.763.940	500 (+)
Carte e poligrafiche	1.553.953	2.094.432	35 (+)
Edilizia	556.629	699.231	20 (+)
Edilizia g.s. industria e artigianato	40.460.675	65.990.882	63 (+)
Energia elettrica, gas, acqua	7.222	16.956	135 (+)
Trasporti e comunicazioni	45.731	120.373	163 (+)
Varie	1.758.987	11.498.748	554 (+)
Tabacchi coltivati	1.957.095	3.407.082	74 (+)
TOTALE	68.161.182	188.352.397	176 (+)

Fonte: Istituto nazionale della previdenza sociale.

Da un'analisi dettagliata del fenomeno (v. Tabelle n. 9 e n. 10), si può desumere che nella gestione ordinaria l'incremento nell'anno 1971 rispetto al 1970 è stato minore di quello registrato nella gestione straordinaria. Ciò denota un maggior ricorso da parte delle aziende agli interventi della Cassa per effetto di crisi economiche collettive o individuali.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In base ai dati provvisori relativi al periodo 1° gennaio 1972-31 luglio 1972 risulta che le ore autorizzate dalla Cassa integrazione guadagni ammontano a 136.319.446 per interventi ordinari e straordinari con un incremento del 3 per cento rispetto al corrispondente periodo del 1971 (ore autorizzate nel 1971: 132.484.135). In particolare si registrano ore 90.419.944 per interventi ordinari con una variazione in meno del 9 per cento (nell'anno 1971 le ore autorizzate erano state 99.828.090) e ore 45.899.502 per interventi straordinari con un incremento del 41 per cento (nell'anno 1971 le ore autorizzate erano state 32.656.045).

TABELLA N. 9

Cassa integrazione dei guadagni degli operai - Interventi ordinari ai sensi del decreto legge 9 novembre 1945, n. 788 e del decreto legge 12 agosto 1947, n. 869, legge 2 febbraio 1963, n. 477, legge 2 febbraio 1970, n. 14

(migliaia di ore)

CLASSI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE	ANNO		Variazioni % 1971/1970
	1970	1971	
Attività economiche connesse con l'agricoltura . . .	43.008	71.273	66 (+)
Estrazioni minerali	416.378	545.122	31 (+)
Legno	228.148	751.969	230 (+)
Alimentari	1.223.122	1.316.185	8 (+)
Metallurgiche	1.108.206	1.957.624	77 (+)
Meccaniche	4.749.117	14.953.868	215 (+)
Tessili	3.949.932	8.367.809	112 (+)
Vestiario e abbigliamento	3.918.137	7.742.103	98 (+)
Chimiche	993.771	2.498.847	151 (+)
Pelli e cuoio	733.104	1.115.766	52 (+)
Trasformazioni minerali	603.732	2.032.414	237 (+)
Carte e poligrafiche	670.497	1.337.459	99 (+)
Edilizia g.o.	311.619	300.650	4 (-)
Edilizia g.s. industria e artigianato	40.460.675	65.990.882	63 (+)
Energia elettrica, gas, acqua	7.222	16.956	135 (+)
Trasporti e comunicazioni	43.613	88.201	102 (+)
Varie	1.543.857	4.049.837	162 (+)
Tabacchi coltivati	—	—	—
TOTALE	61.004.138	113.136.967	85 (+)

Fonte: Istituto nazionale della previdenza sociale.

TABELLA N. 10

Cassa integrazione dei guadagni degli operai - Interventi straordinari ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115

(migliaia di ore)

CLASSI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE	A N N O		Variazioni % 1971/1970
	1970	1971	
Attività economiche connesse con l'agricoltura	—	48.836	—
Estrazioni minerali	20.192	241.604	1.096 (+)
Legno	15.839	507.359	3.103 (+)
Alimentari	573.536	720.308	25 (+)
Metallurgiche	293.595	1.882.913	541 (+)
Meccaniche	797.772	9.771.401	1.124 (+)
Tessili	637.344	36.088.445	5.562 (+)
Vestiario e abbigliamento	1.125.864	9.786.411	769 (+)
Chimiche	142.249	1.067.122	650 (+)
Pelli e cuoio	114.663	325.786	184 (+)
Trasformazioni minerali	136.181	2.731.526	1.905 (+)
Carte e poligrafiche	883.456	756.973	14 (-)
Edilizia	245.010	398.581	62 (+)
Energia elettrica, gas, acqua	—	—	—
Trasporti e comunicazioni	2.118	32.172	1.418 (+)
Varie	215.130	7.448.911	3.362 (+)
Tabacchi coltivati	1.957.095	3.407.082	74 (+)
TOTALE	7.157.044	75.215.430	950 (+)

Fonte: Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. — La politica dell'occupazione deve porsi come risultato della complementarità fra politica economica e politica sociale secondo una combinazione egualmente operante ai livelli nazionali ed extra nazionali. Nei confronti dei problemi dell'emigrazione, particolare attenzione del Ministero del lavoro viene dedicata in questo periodo alle condizioni dell'emigrazione italiana secondo

MOVIMENTO EMIGRATORIO CON
ANNI

PAESI DI IMMIGRAZIONE	1961		1962		1963		1964	
	Assistiti	Totale	Assistiti	Totale	Assistiti	Totale	Assistiti	Totale
<i>Paesi comunitari:</i>								
Paesi Bassi	3.645	3.718	1.969	1.993	850	922	760	1.036
Repubblica Federale Tedesca . .	102.383	114.012	76.635	117.427	31.592	81.261	26.502	75.210
Belgio	111	3.152	117	3.141	19	1.626	14	2.876
Lussemburgo	2.768	9.196	2.509	4.949	1.964	3.505	366	3.203
Francia	36.335	49.188	24.366	34.911	11.054	20.264	6.353	15.782
Totale . . .	145.242	179.266	105.596	162.421	45.499	107.578	34.495	98.107
<i>Paesi europei extra comunitari:</i>								
Regno Unito	1.343	11.003	697	3.907	323	4.681	202	4.979
Svizzera	61.357	142.114	36.496	143.054	11.629	122.018	9.152	111.863
Austria	8	463	13	719	2	455	12	660
Grecia	—	115	—	118	4	35	—	74
Altri paesi	107	636	17	576	12	367	6	815
Totale . . .	62.815	154.331	37.225	153.374	11.970	127.556	9.372	116.391
EUROPA	203.057	329.597	142.821	315.795	57.469	235.134	43.867	216.498
PAESI D'OLTREMARE	2.752	57.526	918	49.816	511	42.477	455	41.984
TOTALE GENERALE . . .	210.809	387.123	143.739	365.611	57.930	277.611	44.322	258.482

(1) Dati stimati.

Fonte: Ministero del Lavoro.

TABELLA N. 11

L'ESTERO - ASSISTITO E TOTALE

1961-1971

1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971	
Assistiti	Totale	Assistiti	Totale	Assistiti	Totale	Assistiti	Totale	Assistiti	Totale	Assistiti	Totale	Assistiti	Totale (1)
350	1.182	293	926	107	797	28	900	125	780	33	751	—	1.000
27.599	90.833	13.830	78.343	4.148	47.178	10.705	51.152	10.230	47.563	7.387	42.849	4.332	45.000
1	4.547	51	3.885	1	3.939	—	3.749	2	3.517	223	3.338	267	3.000
181	3.277	279	2.913	20	2.075	57	1.604	64	1.368	47	1.052	18	1.200
8.594	20.060	5.026	18.370	3.972	15.517	2.723	13.100	1.573	10.741	946	8.764	697	8.500
36.725	119.899	19.479	104.437	8.248	69.506	13.513	70.505	11.994	63.969	8.636	56.764	5.314	58.700
356	7.098	366	7.346	266	4.392	228	3.777	197	2.971	86	2.476	53	3.000
6.169	103.159	5.018	104.899	2.749	89.407	1.548	81.206	856	69.655	346	53.658	211	45.000
11	837	3	938	—	666	3	521	4	460	11	395	—	—
—	120	—	141	—	116	—	126	2	75	—	107	—	—
16	1.308	169	1.592	25	2.610	3	2.327	7	2.010	63	1.723	11	2.500
6.552	112.522	5.556	114.916	3.040	97.191	1.782	87.957	1.066	75.171	506	58.360	275	50.500
43.277	232.421	25.035	219.353	11.288	166.697	15.295	158.462	13.060	139.140	9.142	115.114	5.589	109.200
835	50.222	1.434	77.141	1.238	62.567	2.169	57.251	2.518	43.059	2.135	36.740	1.685	27.274
44.112	282.643	26.469	296.494	12.526	229.264	17.464	215.713	15.578	182.199	11.277	151.854	7.274	136.474

una linea di azione ispirata ai principi della completa eguaglianza dei trattamenti economici e normativi tra lavoratori italiani e lavoratori stranieri.

Il fenomeno dell'emigrazione, sotto l'aspetto quantitativo ha presentato negli anni '60, una notevole contrazione. Contro i 387.123 espatriati nel 1961 fanno riscontro, nel 1971, 136.474 emigrati. L'andamento delle emigrazioni ha subito nel periodo considerato un costante decremento ad eccezione degli anni 1965-1966 nei quali i lavoratori italiani emigrati sono aumentati rispettivamente a 282.643 e 296.494 unità (Tab. n. 11).

Negli ultimi anni anche le caratteristiche del movimento migratorio nell'ambito dei paesi comunitari si è profondamente modificato. Nel 1961 gli italiani emigrati nella comunità sono stati 145.242 mentre nel 1971 sono scesi a 58.700 (stima ISTAT). Inoltre mentre nel 1961 l'immigrazione di manodopera nei vari paesi degli stati membri interessava i lavoratori di altri paesi della comunità nella misura del 52 per cento prevalentemente italiani, questa percentuale nel 1970 si è abbassata al di sotto del 20 per cento anche se gli italiani continuano ad essere prevalenti.

In materia di emigrazione « assistita », è noto che questa è andata via via diminuendo nello scorso decennio, mentre sono aumentati notevolmente gli espatri cosiddetti « liberi » o « spontanei ».

Le cause del fenomeno devono essere individuate, soprattutto: nella possibilità di libera ricerca di un'occupazione nei Paesi CEE, offerte dai regolamenti sulla libera circolazione dei lavoratori; nelle larghe relazioni dirette instauratesi, nel corso di molti anni di flussi migratori, fra datori di lavoro comunitari e nostri lavoratori; nel desiderio del lavoratore di « scegliersi » il luogo ed il datore di lavoro ed in analogo, correlativo orientamento da parte di quest'ultimo; nello sfasamento, temporale e qualitativo, tra offerte e domande di occupazione (nel senso che le prime pervengono al Ministero del lavoro, dai competenti organismi esteri, generalmente in periodi dell'anno e per qualifiche nei quali, e per le quali, maggiore è anche la richiesta da parte della nostra economia); nelle remore psicologiche costituite dalle operazioni di preselezione connesse all'emigrazione « assistita »; eccetera.

Allo scopo di fronteggiare per quanto possibile tale complesso di problemi, è stata sviluppata da tempo una serie di interventi quali, ad esempio:

— azione di stimolo e di sensibilizzazione nei riguardi dei dipendenti Uffici periferici affinché facciano sempre meglio conoscere ai lavoratori i vantaggi che offre il trasferimento effettuato con l'assistenza di organismi ufficiali (contratto di lavoro concluso prima dell'espatrio, con definite clausole salariali, di alloggio, eccetera; gratuità del viaggio dal luogo di residenza in Italia a quello del lavoro; assistenza delle autorità del Paese di impiego per ricollocare il lavoratore nel caso di inadempienza da parte del datore di lavoro ed in altri casi, eccetera);

— sollecitazioni, nei confronti dei Paesi di impiego, affinché ci siano trasmesse tempestivamente offerte di lavoro adeguate, per quantità e qualità, alle domande ed alle aspirazioni dei nostri lavoratori; nonché informazioni periodiche sulla possibilità di occupazione esistenti in ciascun Paese e sulle condizioni di lavoro e di vita offerte;

— proposte intese a realizzare, nel quadro comunitario, una migliore « compensazione » tra offerte e domande di lavoro;

— messa allo studio di provvedimenti tendenti ad ampliare l'assistenza fornita ai lavoratori che emigrino tramite gli Uffici del lavoro.

COLLOCAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

4. — Il settore della formazione professionale sta attraversando una fase di profondo rinnovamento, determinata soprattutto dal passaggio delle competenze della materia alle Regioni.

A partire, infatti, dal 1° aprile 1972, sono entrate in vigore le norme delegate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 10, con le quali in attuazione degli articoli 17 e 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di « istruzione artigiana e professionale ». Materia che, come è noto, rientra tra quelle su cui, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, le Regioni hanno potestà legislativa e amministrativa.

Per effetto del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 10 tutte le funzioni amministrative precedentemente svolte dal Ministero del lavoro per l'organizzazione ed il finanziamento dei corsi di formazione professionale e dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti sono state trasferite alle Regioni. Del pari, sono stati trasferiti alle Regioni stesse i compiti esercitati dai tre Enti pubblici di formazione professionale (INAPLI, ENALC, INIASA) che, con decreto ministeriale 8 giugno 1972, sono stati messi in liquidazione. È in corso, nei modi e per le destinazioni previste dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il trasferimento del personale e del patrimonio degli Enti suddetti.

Per effetto di tali trasferimenti, le Regioni potranno pienamente operare nel delicato campo della formazione professionale, che rappresenta, nell'attuale fase di trasformazione tecnologica ed industriale del Paese, uno degli obiettivi fondamentali da raggiungere. Basti pensare infatti che per quanto attiene al trasferimento del patrimonio le Regioni potranno complessivamente disporre di beni mobili, per un valore di inventario di lire 6.227.384.622 e di beni immobili per un valore di inventario di lire 11.330.991.866, mentre per quanto attiene al trasferimento del personale le unità trasferite ammontano ad oltre 4.500 provenienti dagli Enti pubblici predetti e a 229 provenienti dai ruoli organici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Restano di competenza del Ministero:

- a) la disciplina dell'attribuzione delle qualifiche professionali ai fini del collocamento;
- b) la vigilanza ai fini dell'osservanza della legislazione sociale;
- c) la disciplina del rapporto giuridico dell'apprendistato;
- d) i rapporti e le convenzioni internazionali;
- e) il coordinamento, ai fini della loro presentazione al Fondo sociale europeo, delle richieste di contributo per il rimborso delle spese erogate dalle singole Regioni per la rieducazione professionale dei lavoratori, ai sensi della vigente normativa comunitaria;
- f) la formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero;
- g) la predisposizione, l'assistenza tecnica ed il finanziamento, mediante l'erogazione di contributi alle Regioni interessate e d'intesa con esse, di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale quando sopravvengano ipotesi di rilevante riconversione, riorganizzazione o cessazione di aziende, nonché di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali o quando trattasi di attività artistiche o di alta specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito della Regione;

h) gli studi, la ricerca, la documentazione e l'informazione necessari per la programmazione nazionale ed il coordinamento di settore;

i) l'attività, sentite le Regioni, per la formazione e l'aggiornamento del personale insegnante anche mediante la sperimentazione di iniziative pilota.

Particolare importanza riveste la funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative delle Regioni.

Tale funzione, che è una logica prerogativa del potere centrale, attiene essenzialmente ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, e deve mirare a far sì che le programmazioni regionali in materia di formazione professionale si integrino e si coordinino in un contesto unitario ed economico, al fine di evitare che si affermi un sistema di mondi chiusi e tra di loro incomunicanti, in evidente contraddizione con la necessità di una programmazione nazionale e con gli impegni contratti dal nostro Paese in sede CEE (libera circolazione, attuazione di una politica comune di formazione professionale, eccetera).

Per assolvere tale impegnativo e difficile compito è necessario innanzi tutto essere in possesso di alcuni importanti presupposti conoscitivi, quali, ad esempio, lo studio e la previsione dei fabbisogni di formazione professionale, lo svolgimento di una intensa attività di ricerca, di documentazione e di studio delle professioni e dei mutamenti della struttura professionale, la formazione e l'aggiornamento degli istruttori, il consigliare ed assistere tecnicamente le Regioni e le singole strutture operative.

Particolare rilievo dovrà inoltre assumere il compito riservato al Ministero di disciplinare l'attribuzione della qualifica professionale ai fini del collocamento.

La pressoché totale scomparsa della nominatività dell'avviamento al lavoro, stabilita dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, comporta l'obbligo da parte degli organi ministeriali di accertare con il massimo rigore le qualifiche professionali dei lavoratori avviati. Ciò determina un impegno sempre maggiore nel campo della formazione professionale ed un approfondito controllo della preparazione degli operai da parte di apposite commissioni di qualifica, le quali devono garantire che i lavoratori avviati, posseggano effettivamente le qualifiche richieste dalle aziende.

Il decreto presidenziale ha anche previsto che entro il corrente anno venga riordinato il « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » nonché la costituzione di un apposito organismo pubblico, dotato di autonomia amministrativa e patrimoniale per lo svolgimento di importanti funzioni residue.

Il Ministero, a questo ultimo proposito, ha già elaborato la bozza di statuto del costituendo Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Compiti specifici dell'Istituto saranno:

— compiere opera di raccordo fra tutti gli organismi interessati, sollecitandone l'impegno ed il contributo;

— provvedere alla ripartizione dei finanziamenti alle Regioni e alla ristrutturazione del Fondo;

— sviluppare le attività di studio e di sperimentazione;

— elaborare i progetti da sottoporre al Fondo sociale europeo;

— portare avanti l'opera di aggiornamento del personale docente.

Nell'elaborare tale proposta si è partiti dal presupposto che le attività di formazione professionale debbono giungere ad assolvere un duplice ruolo; il primo di cerniera tra domanda e offerta di lavoro, provvedendo ad attuare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, una volta che abbiano lasciato la scuola; il secondo di strumento della mobilità, intesa nella sua accezione più ampia: spostamenti territoriali, passaggio tra i diversi settori merceologici, avanzamento verso livelli professionali e di responsabilità sempre più elevati.

Tale ruolo potrà essere facilitato innanzitutto da una corretta opera di orientamento professionale che, secondo la raccomandazione dell'OIL significa « l'aiuto dato ad un individuo con lo scopo di risolvere i problemi relativi alla scelta di una professione o all'avanzamento professionale tenuto conto delle caratteristiche dell'interessato e della relazione tra queste e le possibilità esistenti sul mercato dell'impiego ».

L'orientamento è dunque la premessa necessaria perché l'opera di formazione professionale possa correttamente attuarsi.

Orientamento e formazione professionale non debbono essere due momenti distinti, ma procedere in una continua integrazione per fornire un positivo contributo ad una politica attiva della manodopera che abbia come fine il pieno impiego ed intende agire in sostegno, oltre che delle classi giovanili, di quegli individui e di quei gruppi più deboli che per effetto dei cambiamenti di struttura nel mondo economico e produttivo, determinati soprattutto dalla dinamica delle trasformazioni tecnologiche, sono i primi ad essere emarginati, stante la loro incapacità di riadattamento alle mutate condizioni.

5. — La formazione professionale non è, perciò, né può essere un problema a sé stante; esso deve essere strettamente collegato con quello del collocamento della manodopera.

La vigente disciplina in materia di collocamento della manodopera è dettata dalla legge 29 aprile 1949, n. 264. Tale disciplina già da tempo è apparsa non più rispondente alle mutate esigenze del mercato del lavoro.

In attesa di procedere ad una organica riforma della vigente normativa sono stati emanati, in campo legislativo, due importanti provvedimenti: la legge del 27 marzo 1970, n. 83 e la legge del 20 maggio 1970, n. 300.

Tali leggi si può dire che abbiano costituito un elemento di rottura con la vecchia normativa sul collocamento introducendo notevoli innovazioni, e di principio ed operative, fra cui veramente di rilievo la democratizzazione del servizio pubblico dell'avviamento al lavoro mediante la partecipazione attiva e diretta delle rappresentanze sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

A distanza di due anni dalla loro applicazione si sono evidenziate alcune carenze, anche di una certa importanza, che potranno trovare eliminazione attraverso provvedimenti legislativi ed amministrativi; ma soprattutto si è rafforzata l'esigenza di trasferire ed armonizzare l'intera materia in una nuova legge la quale prevede, altresì, la possibilità di ristrutturare gli uffici periferici del Ministero preposti alla funzione e la inderogabile revisione degli organici del personale degli Uffici del lavoro, dei Collocatori e dell'Ispettorato del lavoro, senza di che ogni sforzo legislativo per portare definitivamente chiarezza e ordine in tale settore, risulterebbe vanificato.

Occorre, quindi, passare definitivamente dall'atto di rottura del vecchio ordinamento ad una nuova legge organica, che riordini compiutamente la materia e soprattutto saldi la funzione del collocamento con quella dell'addestramento.

Quanto alla specifica funzione del collocamento, è intanto necessario che essa si strutturi con organi attivi di osservazione, di ricerca e di promozione delle occasioni di lavoro più adatte alla manodopera disponibile, oltreché di assistenza, specie quando risulti opportuno favorire l'incontro a distanza delle offerte e delle domande di lavoro.

Il servizio del collocamento, cioè, oltre a svolgere un ruolo « assistenziale » nei confronti dei lavoratori disoccupati, dovrà essere in grado di svolgere anche un ruolo « economico », che consenta di eliminare gli squilibri tra domanda e offerta di lavoro, sia sul piano territoriale, sia su quello settoriale, in modo da permettere una migliore utilizzazione delle risorse umane secondo le capacità dei singoli.

In definitiva i datori di lavoro ed i lavoratori tanto più si rivolgeranno ai servizi del collocamento, quanto più le risposte dei servizi stessi saranno rapide, esaurienti, tempestive.

Pertanto, l'ufficio di collocamento deve perdere del tutto la fisionomia di ufficio burocratico ed assumere maggiormente le funzioni di ufficio promozionale per una corretta politica dell'impiego, centro effettivo, quindi, di incontro non occasionale tra la domanda e l'offerta di lavoro.

Sono quindi indispensabili due azioni fondamentali:

1) indirizzare nel senso sopradetto il servizio del collocamento e qualificare professionalmente il personale addetto;

2) compiere la necessaria raccolta di dati e di informazioni sul mercato del lavoro, e la loro elaborazione ai fini di realizzare una politica razionale, attiva e dinamica dell'impiego delle risorse lavorative.

Per giungere al risultato potranno soccorrere anche gli strumenti legislativi, ma è prima di tutto necessaria una buona intesa tra il Servizio, le aziende e i sindacati ed è anche indispensabile una agile rete di contatti tra i vari uffici del Servizio. Il Ministero sta ora elaborando i criteri di compensazione delle offerte e delle domande di lavoro e avvia a rendere operativa una rete di terminali, installati in una prima fase solo su base provinciale e collegati con il Centro elettronico del Ministero, che consenta di attuare la compensazione territoriale della manodopera attraverso l'elaborazione automatica dei dati. Questo sistema, una volta attuato, consentirebbe di seguire costantemente l'andamento del mercato del lavoro mettendo in grado gli organi decisionali di operare tempestivamente con scelte precise basate sul più moderno mezzo di informazione e di calcolo. Da questo nuovo strumento è anche aperta la prospettiva di un collegamento europeo (l'attuazione del collocamento è già operativa nei Paesi comunitari ed extra comunitari) e soprattutto quella di istituire una anagrafe del lavoro quale esigenza ormai inderogabile per la politica attiva dell'impiego.

EVOLUZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

6. — Con la presentazione delle piattaforme rivendicative per il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro dei chimici, degli edili e dei metalmeccanici si è praticamente aperta, nel settore industriale, la nuova fase dei rinnovi contrattuali, che si concluderà nella primavera del 1973 con le piattaforme dei settori tessili e di abbigliamento.

La fase dei rinnovi contrattuali non interessa naturalmente solo il settore industriale: una serie di altri contratti dovranno essere rinnovati nel settore agricolo, del commercio e dei servizi.

Già dalle prime piattaforme rivendicative presentate si può osservare che vi sono alcuni contenuti che fondatamente ricorreranno in tutti i rinnovi contrattuali; si tratta di quegli obiettivi che i sindacati dei lavoratori hanno posto al centro di una tematica nuova, che investe la stessa organizzazione del lavoro, onde garantire la condizione umana del lavoratore nello evolversi delle diverse tecniche produttive.

Al riguardo sembra di poter notare che l'attenzione prevalente del sindacato è rivolta in primo luogo:

— all'affermazione del principio che le soluzioni dei vari problemi relativi all'organizzazione della produzione e alla condizione operaia dovranno salvaguardare le esigenze umane del lavoratore;

— al riconoscimento del potere di iniziativa del sindacato soprattutto attraverso le nuove strutture di fabbrica;

Ciò non significa ovviamente che viene tralasciata l'acquisizione di norme specifiche che riguardano i vari aspetti del rapporto di lavoro, soprattutto gli sviluppi salariali, ma questi vengono visti come dati di rispondenza al tipo di condizione esistente in quel momento.

In altri termini viene ritenuto che non sia possibile attuare un nuovo tipo di organizzazione del lavoro mediante la realizzazione di risultati sia pure importanti soltanto su dei singoli elementi che incidono sulla situazione dei lavoratori, ma che ciò si ottenga modificando e rendendo coerenti con le finalità perseguite tutte le soluzioni contrattuali.

In questo quadro la contrattazione degli organici, degli orari di lavoro, dei tempi di lavorazione, del controllo della salubrità dell'ambiente di lavoro, dei nuovi sistemi retributivi e di inquadramento professionale rappresenta un tutto inscindibile, allo scopo di definire un ruolo determinante di partecipazione sindacale alla contrattazione di una condizione di lavoro che non sia esclusivamente finalizzata alle esigenze delle imprese.

7. — Il cumularsi di effetti sulla prestazione lavorativa, derivanti in parte dalle tecnologie, in parte dalle misure organizzative di divisione del lavoro, hanno finito per determinare situazioni conflittuali con correlative rivendicazioni e proposte di aggiustamento.

Sotto il profilo della condizione di lavoro all'interno delle aziende, causa emergente di conflitto risulta la dinamica dell'organizzazione di lavoro. In linea generale, esiste insofferenza dei lavoratori verso i cambiamenti che agiscono sul contenuto della prestazione, che professionalizzano il lavoro, che intensificano i ritmi di lavoro.

In questo contesto sono di grande importanza per i lavoratori:

l'innalzamento dei redditi reali di lavoro e, in generale, la modificazione delle condizioni in cui il lavoro si svolge. Si mira in questo senso a rideterminare i rapporti relativi tra i salari di base dalle differenti qualifiche e a togliere al salario il carattere di variabile dipendente rispetto al livello di rendimento individuale mediante la revisione dei sistemi di paghe incentivanti e in particolare del cottimo.

In tema di sviluppo salariale, le rivendicazioni sono volte a chiedere aumenti uniformi per tutti i lavoratori occupati, indipendentemente dal tipo di categoria professionale. La linea dell'aumento uguale per tutti è stata giustificata dai sindacati con una serie di motivazioni, che sono:

— reazione contro la logica e la pratica datoriale della divisione dei lavoratori;

— primo passo di una svolta per la riduzione dello sventagliamento delle categorie, forse giustificato nella tradizionale struttura professionale, ma non più rispondente ai mutamenti intervenuti nell'industria tecnologica avanzata;

— condizioni per operare successivamente al livello aziendale e settoriale a proposito di qualifiche in direzione dell'obbligazione delle qualifiche inferiori.

La richiesta dell'aumento in cifra fissa non è stata avanzata, di regola, senza una serie di correttivi che salvaguardino il collegamento tra livelli salariali e qualificazione professionale: tale ad esempio la revisione dei precedenti valori parametrici e la adozione di nuovi schemi di inquadramento. In questo modo si è riproposto il meccanismo dell'aumento differenziato delle singole categorie, anche se si è ricercata la possibilità di aumenti più consistenti per le categorie più basse. In alcuni casi ciò è stato proposto con la loro abolizione definitiva e con l'inquadramento più in alto dei lavoratori interessati.

8. — Le innovazioni tecnologiche comportano ampie trasformazioni organizzative nelle aziende, provocando cambiamenti qualitativi nelle prestazioni di lavoro: una maggiore faticosità come conseguenza della loro regolarità, la dequalificazione della maggior parte della manodopera inserita in unità razionalizzata. Per cui sorge l'esigenza di ottenere una certa sicurezza di lavoro e una carriera economica attraverso nuove formule contrattuali, nonché una revisione dell'inquadramento professionale tradizionale. Questi obiettivi si collegano al tentativo da parte lavoratrice di ridurre il più possibile il divario tra gruppi e classi professionali, alla ricerca di un avvicinamento delle posizioni salariali più basse a quelle più elevate.

In diversi settori produttivi (in particolare in quello metallurgico) la classificazione tradizionale è oggetto attualmente di una discussione molto viva; è indubbio che essa non corrisponde più né alla realtà tecnica, né alle esigenze psicologiche e sociali del personale operaio interessato. La speranza di promozione e di carriera è un fattore molto importante di attrazione e di stabilizzazione della manodopera. Ma tale principio valido in linea generale diviene di difficile applicazione, permanendo l'attuale struttura categoriale, soprattutto nel caso della grande produzione di serie, perché una parte importante degli operai non potrà accedere ad impieghi di natura molto diversa ed a livelli superiori di gerarchia di lavoro professionale.

D'altra parte nei limiti in cui alle diverse qualifiche sono connessi diversi livelli retributivi e diverse condizioni di lavoro (tra le quali anche eventuali prospettive di mobilità verticale, in particolari carriere, ed orizzontale) i riflessi sulla distribuzione dei redditi appaiono evidenti: la politica delle qualifiche diviene una parte essenziale della politica salariale perseguita da qualsiasi autorità che intenda controllare l'andamento della distribuzione del reddito. E d'altronde le classificazioni esistenti sono un termine di riferimento estremamente rilevante sia dal punto di vista dei lavoratori già occupati, sia per i lavoratori che sono alla ricerca di una prima occupazione.

In questa tematica si inserisce l'altra grande tendenza innovativa in tema di qualifiche costituita dall'inquadramento unico operai-impiegati, con intersezioni dei livelli operai ed impiegati. Questa soluzione oltre ad inquadrarsi nella tendenza alla parificazione normativa operai-impiegati, contiene la proposta di nuovi criteri di inquadramento basati sulla professionalità, e per i passaggi di categoria legati talora all'anzianità, specie per le categorie più basse, ma in genere diretti a favorire un effettivo sviluppo professionale dei lavoratori, con impegni vari dell'azienda alla rotazione delle mansioni, all'addestramento professionale, all'arricchimento delle mansioni. Si tratta di motivi interessanti, in quanto hanno di mira non solo la riduzione del divario retributivo tra le alte e le basse qualifiche, ma una modifica sostanziale dell'utilizzo della manodopera e dei criteri di valutazione e quindi dell'organizzazione del lavoro.

9. — Altro punto nodale delle prossime trattative per il rinnovo dei contratti dell'industria è anche la disciplina del lavoro a cottimo, come del lavoro straordinario.

È noto infatti che i sindacati dei lavoratori hanno riaffermato la tendenza di fondo al superamento del cottimo e di ogni altra forma incentivante individuale, nella prospettiva di una mo-

difica dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro. Questa linea di tendenza conferma gli obiettivi intermedi conseguiti a livello aziendale, in particolare nel settore metalmeccanico, e tessile, dove la normativa in materia risulta migliorata. Essa prevede il conseguimento di una quota garantita di salario aziendale; il passaggio dal cottimo individuale al cottimo collettivo; la revisione della curva di rendimento; l'istituzione di pause e la diminuzione dei ritmi.

Nuova l'esperienza alla FIAT dei comitati cottimi, qualifiche e ambiente, entrati in funzione dall'ottobre scorso in applicazione dell'accordo del 5 agosto 1971. Attraverso questi Comitati i lavoratori possono discutere ed incidere in modo significativo sull'organizzazione del lavoro in fabbrica.

Da parte sindacale l'obiettivo diretto a perseguire un immediato superamento delle forme incentivanti è giustificato dalla considerazione che l'unità produttiva di riferimento non è più l'individuo, ma il gruppo omogeneo e che la rilevazione dei tempi, la programmazione della produzione da parte dell'azienda deve confrontarsi con il gruppo e le sue capacità produttive, tenendo conto perciò del tipo di ambiente, della tensione psicologica, degli sforzi fisici, eccetera.

In materia di impiego della manodopera un altro degli argomenti di fondo è rappresentato dagli orari di lavoro, inteso non soltanto come durata ed organizzazione del lavoro, ma come strumento insostituibile di politica dell'occupazione e degli investimenti. Nel quadro di questa linea di tendenza, emerge la crescente saldatura fra i problemi dell'orario e quelli dei ritmi e dell'ambiente di lavoro: gli uni e gli altri funzionali rispetto alla esigenza di una difesa prioritaria dell'uomo e quindi validi motivi per richiedere che la diminuzione contrattuale delle ore di lavoro deve essere effettiva e che in questa prospettiva anche il lavoro straordinario, come il cottimo, va dimensionato. I contratti hanno conquistato, sia pure con realizzazione graduale, la settimana di quaranta ore. Oltre i problemi di applicazione contrattuale, su questo tema resta aperta la distribuzione giornaliera e settimanale dell'orario di lavoro, che ha avuto una applicazione differenziata. La disciplina dell'orario di lavoro, pur inquadrata in una nuova ottica di liberazione del lavoratore dagli eccessivi pesi del lavoro, va vista anche nel quadro dell'attuale assetto normativo internazionale, che si avvia ormai, almeno a livello europeo, verso una armonizzazione delle politiche contrattuali.

All'orario di lavoro è connesso anche il problema del riposo annuale o ferie, la cui durata e la cui distribuzione nel tempo, per fini di giustizia sociale e di ordine generale soprattutto deve trovare uniforme definizione con allineamento sulle quattro settimane.

10. — Il lavoro non esaurisce indubbiamente le occasioni di sviluppo della personalità umana, ma non si può ignorare che esso assorbe la parte prevalente delle energie della persona. Per superare quello che può rappresentare un conflitto tra le esigenze di sviluppo umano e quelle poste dal progresso tecnico-produttivo, appare necessario operare perché il lavoratore assuma dentro e fuori dell'azienda il ruolo di protagonista, soggetto non solo di doveri, ma di diritti da tutelare attraverso precise garanzie istituzionali.

In questa direttiva va vista la stessa applicazione dello Statuto dei lavoratori o legge 20 maggio 1970, n. 300, la quale a poco più di due anni dalla sua entrata in vigore, ha raggiunto un sufficiente grado di applicazione.

L'evoluzione che si è verificata in questi ultimi anni nell'assetto sociale e nel mondo del lavoro in particolare, grazie anche agli effetti propulsori della contrattazione collettiva, è stata certamente favorita dagli idonei strumenti normativi contenuti nello Statuto dei lavoratori. Questa importante legge, infatti, ha contribuito sensibilmente a sviluppare la coscienza sindacale e sociale dei cittadini e a rendere vivi e operanti nella realtà concreta dei rapporti in troaziendali i principi della Costituzione posti a presidio della libertà e della dignità dei lavoratori.

Per quanto riguarda l'osservanza della legge, può dirsi, in linea generale, che il comportamento degli imprenditori, salvo talune resistenze pregiudiziali nella fase applicativa iniziale, appare ispirato a senso di responsabilità e di collaborazione.

Inoltre, la presenza all'interno dell'impresa delle nuove rappresentanze sindacali previste dall'articolo 19 dello Statuto non solo ha offerto ai lavoratori uno strumento promozionale di ulteriori e più penetranti forme di tutela, ma ha favorito una più diffusa e rapida applicazione delle norme dettate dalla legge stessa. Tuttavia, l'attuazione della complessa e vasta normativa contenuta nello Statuto è avvenuta ed avviene non senza travaglio, a causa di non pochi dubbi interpretativi ed applicativi connessi principalmente col carattere profondamente innovativo di molte disposizioni.

Ciò comporta anche per quanto concerne l'azione degli organi pubblici competenti nella materia uno sforzo di adeguamento degli strumenti di intervento.

Da parte del Ministero del lavoro particolare impegno è rivolto allo studio delle soluzioni più corrette per dare ai numerosi quesiti che pervengono sia dai propri organi periferici, sia da imprenditori che da organizzazioni sindacali e da operatori del diritto in genere. A tal fine, il Ministero del lavoro, come per il passato intende promuovere, tutte le volte che se ne ravvisi l'opportunità, incontri tra i soggetti interessati alla ricerca di soluzioni concordate su determinati problemi interpretativi ed applicativi.

Impegno non minore comportano per il Ministero del Lavoro, a causa della varietà di situazioni rilevabili in concreto, l'esame e la decisione dei numerosi ricorsi che pervengono avverso i provvedimenti adottati dall'Ispettorato del Lavoro nei casi in cui le parti non hanno conseguito l'accordo previsto dalla legge su determinate questioni e cioè, in particolare, per quanto riguarda il divieto di utilizzare impianti audiovisivi atti a consentire il controllo a distanza dell'attività lavorativa (articolo 4) e il divieto delle visite personali di controllo (articolo 6).

La problematica più accentuata è, correlativamente, il maggior numero degli interventi da parte del Ministero del Lavoro e dei suoi organi periferici si registrano in special modo per quanto riguarda la normativa delle sanzioni disciplinari (articolo 7) la disciplina dei licenziamenti individuali (articolo 18) e i nuovi principi in materia di accertamenti sanitari (articolo 5).

Questa ultima disciplina che, come è noto, risponde a una delle esigenze più profondamente sentite nel mondo del lavoro perché intesa a tutelare i lavoratori dagli abusi verificatisi in passato con il sistema delle visite fiscali disposte dal datore di lavoro, può ritenersi ormai generalmente osservata.

Al fine di conseguire un più soddisfacente sistema operativo il Ministero del Lavoro pone particolare cura allo snellimento delle procedure relative alla richiesta e alla effettuazione della visita di controllo, nonché alla soluzione dei problemi organizzativi dei relativi servizi che assillano gli istituti e gli Enti competenti.

L'attuazione del sistema di accertamenti sanitari previsto dallo « Statuto » ha consentito di rilevare un fenomeno di particolare interesse e gravità, cioè il fenomeno dell'assenteismo.

È intuitivo che detto fenomeno non può ricollegarsi esclusivamente a situazioni vere o simulate di morbosità, poiché trae origine da un'ampia gamma di motivazioni la gran parte delle quali risiedono nei condizionamenti dell'ambiente di lavoro sui lavoratori.

In sostanza, a prescindere dai comuni casi di infermità, il fenomeno in esame — come viene generalmente riconosciuto — è motivato quale forma di difesa dallo *stress* imposto dalla società odierna che peraltro, nel suo evolversi, con la creazione di condizioni di lavoro sempre migliori, mira ad eliminare quei fattori negativi costituiti dai ritmi, dalla monotonia, dalla rumorosità, dalla nocività ambientale in genere, da forme di dequalificazioni che la stessa intro-

duzione di tecnologie avanzate contribuisce a produrre. L'assenteismo pertanto diventa molto spesso il mezzo più semplice per il recupero di una condizione psico-fisica debilitata.

Occorre anche pensare in proposito alla evasione rappresentata dalle numerose festività infrasettimanali le quali, così dislocate, si pongono come ulteriore incentivo a sfuggire, mediante l'espedito dei così detti « ponti », alla *routine* di un lavoro alienante e che pertanto sarebbe opportuno distribuire diversamente, come nell'interesse generale riconoscono le stesse organizzazioni sindacali.

Neppure va sottaciuta la necessità di rendere gli strumenti operativi più adeguati rispetto al dettato dell'articolo 5 dello Statuto, in maniera che gli enti pubblici possano effettuare i controlli di loro competenza con la tempestività e l'obiettività dovute, specialmente se si considera il dato di fatto che in ogni azienda l'assenteismo cronico è concentrato nel 10-15 per cento dei dipendenti.

Soprattutto, però, al fine di ridurre l'entità del fenomeno, appare importante suscitare, attraverso vari canali — da quello dell'istruzione e della formazione professionale a quello di fondo che riguarda la pratica democratica nell'azienda — l'autodeterminazione, la responsabilità e comunque il « senso di attenzione » dei lavoratori, affinché questi per il comune benessere, si rendano consapevoli di essere protagonisti dello sviluppo economico, al pari degli imprenditori e degli altri centri decisionali che devono cooperare verso mete più alte.

11. — Anche in relazione all'attuazione dello Statuto dei lavoratori va posta quella innovazione democratica nel nostro formalistico sistema processuale che sarà costituita dal provvedimento di legge per la riforma del processo di lavoro.

Si tratta, è bene ricordarlo, di una delle riforme più importanti in materia di controversie di lavoro e previdenziali che è stata già discussa nella trascorsa legislatura dove ha ricevuto l'approvazione di un ramo del Parlamento. È intendimento del Ministero del lavoro presentare, di concerto con i Dicasteri interessati, un apposito disegno di legge, prendendo come testo base il provvedimento in discorso.

Altra iniziativa in fase di approntamento è quella relativa al problema degli appalti e di tutte quelle forme di lavoro precarie, quale il lavoro a domicilio. Occorre avere ben presente che questo fenomeno è oggi il prodotto di una nuova organizzazione di lavoro, che incide direttamente sui livelli occupazionali e che è di una impressionante vastità.

È convinzione del Ministero del lavoro che si debba pervenire, anche mediante la contrattazione collettiva, ad una graduale eliminazione degli appalti per quelle attività lavorative che sono inserite nella produzione o direttamente connesse con la normale attività aziendale, in modo anche che si ordini e si responsabilizzi in maniera efficace l'organizzazione della sicurezza sugli appalti esterni.

Un'esigenza fortemente sentita nei luoghi di lavoro è costituita dall'adeguamento della legislazione esistente sull'igiene e la sicurezza del lavoro a quelle che sono le reali influenze del progresso tecnico nei confronti della salute dei lavoratori.

La recente esperienza ha portato all'individuazione di particolari strumenti per la salvaguardia della salute dei lavoratori quali il libretto personale di rischio e il registro dei dati ambientali da un lato, il libretto sanitario individuale e il registro di reparto con i dati biostatistici dall'altro. Si tratta, come si vede, di strumenti strettamente legati all'esistenza dei lavoratori che condividono le medesime condizioni e il medesimo ambiente di lavoro, atti a rilevare sistematicamente i dati individuali e collettivi delle condizioni di sicurezza ed igiene dell'ambiente di lavoro.

Esiste, tuttavia, una serie di problemi irrisolti relativi ai rapporti tra gli organismi di fabbrica (consiglio di fabbrica, ove esiste, comitati di igiene e sicurezza, ecc.) cui l'articolo 9 dello Statuto dei lavoratori conferisce il potere di indagare sull'ambiente di lavoro e intervenire per l'at-

tuazione di tutte le misure necessarie a tutelare la loro salute e le istituzioni e gli organi di vigilanza esterni attualmente esistenti (ENPI, INAIL e Ispettorato del Lavoro).

Si notano carenze nelle stesse norme legislative: è chiaro, ad esempio, come i limiti di tollerabilità nei confronti delle caratteristiche ambientali e della presenza di agenti nocivi debbano trovare una prima definizione nella legge.

Indubbiamente si pone una revisione nel senso dell'estensione e della specificazione della normativa vigente, ma un ruolo importante in materia di igiene e sicurezza è anche demandato alla contrattazione collettiva, tramite la quale si può non solo integrare la legislazione esistente adattandola alle specifiche esigenze aziendali ma anche anticiparla.

Così pure sono presenti al Ministero del lavoro altri problemi di minore importanza irrisolti dal sistema contrattuale italiano: quello ad esempio di assicurare un minimo di copertura normativa alle diverse migliaia di lavoratori che ancora ne sono sprovvisti. Per ragioni di interesse pubblico l'esigenza di una legislazione sui minimi salariali trova fondamento nel disposto dell'articolo 36 della Costituzione, laddove è previsto che il legislatore fissi periodicamente il livello salariale che sia sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, lasciando peraltro che, al di sopra di quelli, secondo sempre la formulazione del citato articolo, si sviluppi liberamente l'iniziativa sindacale al fine di proporzionare la retribuzione del lavoratore alla quantità e alla qualità del suo lavoro.

Nel quadro degli interventi conciliativi del Ministero del lavoro così incidente per il raggiungimento della pace sociale nel Paese, non può non farsi cenno alla notevole attività svolta anche nel settore del pubblico impiego. In tale settore l'intervento del Ministero del lavoro ha riguardato, in particolare, gli Enti parastatali (Enti di previdenza e assistenza, Enti ospedalieri, ecc.).

PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

12. — Nell'attuale particolare momento di piena evoluzione degli istituti e dei principi fin qui seguiti in materia di previdenza sociale in cui questa si è avviata decisamente verso forme di sicurezza sociale, l'attività del Ministero del lavoro deve necessariamente essere rivolta allo studio dei problemi legislativi ed amministrativi in materia di trattamenti in relazione al verificarsi dei rischi abolitivi o menomativi della capacità di lavoro e di guadagno o di insufficienza di guadagno e di coordinamento con analoghi problemi in campo comunitario o internazionale.

Fra tali problemi particolare attenzione dovrà essere rivolta a quello del finanziamento della previdenza; ciò soprattutto in questo momento in cui l'introduzione, nel sistema previdenziale, di innovazioni intese a superare l'aspetto strettamente assicurativo dei trattamenti erogati dagli Istituti previdenziali comporta un sempre maggior rilievo dell'aspetto sociale dei trattamenti stessi ed impone un approfondito esame del conseguente problema del proporzionamento del finanziamento dello Stato in favore delle varie gestioni rispetto al finanziamento posto a carico delle categorie produttive tutelate.

Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, è opportuno richiamare la situazione degli Enti sottoposti alla vigilanza del Ministero contenuta nel « Rapporto sugli Enti di previdenza » presentato quest'anno al Parlamento.

Relativamente al controllo amministrativo non si nascondono le difficoltà che hanno ostacolato l'auspicata piena efficienza dei controlli stessi sull'attività degli Enti determinata sia da insufficienza di personale che di mezzi tecnici a disposizione.

Tale situazione non è, peraltro, subita passivamente dall'Amministrazione che prevede, viceversa, utilizzando gli strumenti legislativi ed amministrativi a disposizione, di superare le suddette difficoltà con adeguate iniziative volte all'adeguamento del personale e degli strumenti tecnici per la elaborazione dei dati.

Non si può, tuttavia, non evidenziare come le innovazioni normative e di carattere previdenziale ed assistenziale che si sono susseguite a ritmo serrato e le altre che si preannunziano a breve scadenza, creano agli Enti erogatori problemi spesso complessi, collegati alla necessità di un'efficiente rapida esecuzione che soddisfi tempestivamente l'attesa degli aventi diritto alle prestazioni.

Non sfugge, peraltro al Governo, l'urgenza di adeguare, con interventi anche legislativi, le strutture funzionali degli Enti, e in particolare dell'INPS, alle esigenze connesse all'ampliamento dei loro compiti, all'espansione delle categorie protette ed alla chiarezza ed efficienza delle gestioni.

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ha dato all'ordinamento dell'INPS una schietta impronta democratica con la prevalente partecipazione dei lavoratori alla gestione e con il decentramento delle funzioni. Si è così, avuto modo di apprezzare, pur nelle innegabili difficoltà iniziali e, in parte, perduranti, l'utilità dell'apporto di esperienze locali.

Non pochi problemi evidenziati dai Comitati Provinciali e Regionali dell'INPS, di nuova istituzione, sono stati, infatti, tenuti presenti nella elaborazione di recenti provvedimenti legislativi.

Anche per l'INPS, tuttavia, nonostante l'impegno di amministratori e personale, le difficoltà, sul piano operativo, rimangono ancora pesanti ed il Governo ne fa oggetto della propria attenzione, così come per gli altri Enti, in tutte le sedi idonee. Ciò al fine di pervenire al più presto ad una soddisfacente soluzione dei problemi ancora aperti e condizionanti l'efficienza degli Enti stessi.

Si deve, infine, ricordare l'impegno programmatico del Governo all'attuazione della Riforma sanitaria che potrà realizzarsi tenendo presente l'esigenza di estendere l'assistenza in una prospettiva di sicurezza sociale, uniformando — in un processo anche graduale — l'ampiezza delle prestazioni, il tipo e l'efficienza delle strutture con l'intento di ottenere, nello stesso tempo, una opportuna economia nella gestione.

La riforma, soprattutto nel periodo di transizione, richiederà una azione d'intesa tra il Ministero della sanità e quello del lavoro e della previdenza sociale — nella competenza del quale rientra l'assistenza mutualistica — e dovrà precisare il quadro entro il quale le attribuzioni demandate dalla legge alle Regioni dovranno operare.

13. — Si ritiene utile evidenziare l'attività che nel campo della promozione legislativa è stata esercitata dal Ministero del lavoro in attuazione di numerose deleghe contenute nella legge 30 aprile 1969, n. 153, o di precisi impegni assunti al fine di normalizzare o intervenire in determinati settori.

Fra i provvedimenti emanati in attuazione di tali deleghe assumono particolare rilievo:

— Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434 che disciplina il reinserimento, a domanda, dei mezzadri e coloni e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

— Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, inteso a riordinare le disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi.

Il provvedimento è entrato in vigore il 1° luglio 1972.

Con tale decreto si è attuata una raccolta sistematica ed unitaria delle norme che regolano la prosecuzione volontaria. Peraltro, oltre a comprendere le disposizioni attualmente in vigore e che non subiranno una sostanziale modifica per effetto dell'attuazione della delega, il provvedimento reca le seguenti innovazioni rispetto alla vigente normativa:

estende a tutti gli assicurati, indipendentemente dall'età, la facoltà di avvalersi, ai fini dell'autorizzazione ai versamenti volontari, del requisito alternativo dei cinque anni di contribuzione effettiva complessivamente versata nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

amplia, in numero e consistenza, i periodi da considerare « neutri » ai fini dell'accertamento del diritto alla prosecuzione volontaria;

preclude la facoltà dei versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia superstiti in corrispondenza ai periodi di iscrizione o di pensionamento in forme obbligatorie di previdenza.

Tuttavia, per un doveroso rispetto dei diritti quesiti e delle legittime aspettative determinate dalla vigente disciplina, la disposizione che precede non si applica agli assicurati che alla data di entrata in vigore del provvedimento risultavano già ammessi ai versamenti volontari.

— Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, per la disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari nonché delle persone addette ai servizi di riassetto e di pulizia dei locali.

Il decreto stabilisce il principio dell'assoggettamento all'obbligo delle assicurazioni sociali di tutti gli addetti ai servizi domestici e familiari qualunque sia la durata giornaliera delle prestazioni lavorative dagli stessi svolte (Collaboratrici familiari « ad ore »).

Per l'attuazione di tale principio si è fatto ricorso ad un sistema assicurativo basato su una contribuzione che, eliminando l'attuale distinzione tra « mezzo servizio » e « servizio intero », è commisurata al corrispettivo della prestazione lavorativa oraria.

Sono state abolite, altresì, in materia contributiva le attuali distinzioni basate sul sesso dei lavoratori e sulla entità numerica della popolazione dei Comuni nei quali è prestata l'attività lavorativa.

In accoglimento delle vivissime attese della categoria è stata, inoltre, notevolmente ampliata la sfera di protezione dei lavoratori interessati mediante la concessione, ai medesimi, delle provvidenze consistenti:

- 1) nell'abolizione del periodo di attesa delle prestazioni sanitarie;
- 2) nella parificazione del trattamento economico di maternità delle lavoratrici del settore a quello spettante alle lavoratrici del settore commercio;
- 3) nell'estensione delle seguenti forme assicurative:
 - a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
 - b) assicurazione contro le malattie ai familiari a carico;
 - c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
 - d) assegni familiari.

— Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, inteso ad istituire un Casellario centrale per la raccolta e la conservazione delle schede relative ai pensionati:

dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano, comunque, comportato la esclusione o l'esonero;

di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;

di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio.

Il Casellario centrale è tenuto a fornire le notizie risultanti dalle schede in proprio possesso agli Organi gestori dei regimi pensionistici ed a rilasciare attestazioni circa l'iscrizione, a chiunque sia tenuto a documentare lo stato di pensionato.

— Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, per la revisione delle disposizioni che disciplinano l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS;

— Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1972, n. 325, con cui si è provveduto a parificare, gradualmente, i trattamenti minimi di pensione dei lavoratori autonomi e quelli previsti per i lavoratori dipendenti.

Il criterio della gradualità si è reso necessario per distribuire, nel tempo, l'onere finanziario derivante alle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi.

Dei provvedimenti con i quali si sono attuati interventi legislativi per particolari settori o categorie di lavoratori, merita particolare citazione:

— quello concernente modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione.

Con tale provvedimento si è attuata una vera e propria riforma della Cassa integrazione guadagni altamente qualificante, mediante la quale si sono conseguite le seguenti finalità:

introduzione della possibilità di corrispondere l'integrazione salariale anche in caso di conversione aziendale;

estensione del trattamento di integrazione salariale agli impiegati;

valutazione, ai fini pensionistici, dei periodi in cui i lavoratori percepiscono il trattamento della Cassa integrazione guadagni.

Si è affrontato, in tal modo, convenientemente, l'attuale momento di crisi, anticipando, in sostanza, l'obiettivo del salario garantito, tutelando l'interesse al posto di lavoro ed al mantenimento del guadagno.

Altro aspetto qualificante del provvedimento è quello del diritto dei lavoratori al reimpiego ed il diritto dello Stato a controllare l'attuazione dei provvedimenti a favore delle imprese e dei lavoratori.

— quello recante miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizione per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli.

Tale provvedimento afferma il principio, da tempo perseguito, della parità previdenziale ed assistenziale dei lavoratori agricoli e costituisce una ulteriore tappa verso l'obiettivo del salario annuo garantito, in quanto contempera il diritto dei lavoratori ad avere la stabilità e la continuità dell'occupazione ed il diritto dell'imprenditore ad assicurarsi la disponibilità effettiva della manodopera in modo rispondente alle esigenze dell'azienda.

Altri due principi di cui si sottolinea l'importanza contenuti nel provvedimento in esame, consistono nel facilitare lo svolgersi di una moderna contrattazione collettiva in agricoltura che prevede nuove figure giuridiche di lavoratori e nel bloccare l'esodo dalle campagne che crea

gravi difficoltà alla riconversione dell'agricoltura e non è di ausilio all'industria provocando una pressione artificiale e del pari una grave congestione nei grossi centri urbani, con i complessi problemi collaterali.

— quello di conversione del decreto 1° luglio 1972, n. 287 che disciplina la proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'articolo 18 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo.

Si è resa necessaria una proroga delle norme transitorie di cui sopra, relativamente alle province meridionali, in quanto si sono riscontrate obiettive difficoltà nella applicazione della legge 11 marzo 1970, n. 83, citata, causate soprattutto da una notevole insufficienza numerica del personale preposto a tali compiti dalla modesta attrezzatura di cui lo stesso è fornito.

Al di là del provvedimento contingente che, peraltro, ha colmato un vuoto legislativo, si avverte la necessità di una organica disciplina del settore.

— quello di conversione, del decreto legge 30 giugno 1972, n. 267 concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali.

Con il provvedimento, che costituisce un notevole passo avanti verso l'obiettivo perseguito dal Governo di pervenire al miglioramento generale dei trattamenti pensionistici, si è raggiunto lo scopo di elevare sensibilmente, tenuto conto dell'equilibrio delle gestioni nonché degli oneri che ricadono a carico del bilancio dello Stato, taluni dei suddetti trattamenti, disponendosi fra l'altro:

— l'aumento delle pensioni minime dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle pensioni sociali fruite dai cittadini italiani sprovvisti di reddito, nonché l'applicazione, a queste ultime pensioni, della disciplina della perequazione automatica di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

— l'estensione dell'assistenza sanitaria ai titolari di pensioni sociali ed ai familiari a carico;

— la rivalutazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 con il sistema contributivo;

— la riliquidazione, in forma retributiva, delle pensioni di invalidità liquidate anteriormente al 1° maggio 1968;

— l'estensione delle quote di maggiorazione ai titolari di pensioni superstiti di assicurato o pensionato.

Nel corso del dibattito parlamentare sono stati evidenziati alcuni problemi quali quello della unificazione dei trattamenti minimi e dell'adeguamento automatico delle pensioni alla dinamica salariale che dovranno anch'essi trovare pratica soluzione.

— quello di conversione del decreto legge 1° luglio 1972, n. 287 che, in relazione al perdurare della situazione congiunturale che è stata all'origine dell'attuazione dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali, disposto con decreto legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1971, n. 590, proroga il suddetto sgravio dal periodo di paga successivo a quello corrente alla data del 30 giugno 1972 fino a quello in corso alla data del 30 giugno 1973.

Il provvedimento, agevolando le imprese che hanno fruito della esenzione contributiva persegue anche l'obiettivo del mantenimento dei livelli occupazionali relativamente ai lavoratori addetti alle imprese medesime.

La legge di conversione stabilisce l'aumento dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nel quadro dell'attività di promozione legislativa condotta dal Ministero per il perseguimento delle finalità di una migliore copertura previdenziale ed assistenziale anche di particolari categorie di lavoratori, vanno ricordati i seguenti disegni di legge:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 9 novembre 1955, n. 1122 recanti disposizioni varie per la previdenza ed assistenza sociale attuate dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola »;

« Modificazione alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara;

« Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali »;

« Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle Istituzioni sanitarie dell'INPS, dell'INAIL e della CRI, costituite in enti ospedalieri »;

« Modifiche al trattamento di previdenza per i dipendenti statali »;

« Istituzione del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici ».

COOPERAZIONE

14. — Negli ultimi anni il movimento cooperativistico ha proseguito il suo andamento crescente, raggiungendo al 31 dicembre 1971, il numero complessivo di 68.474 Società cooperative, delle quali, come appare nella tabella allegata, n. 50.332 unità iscritte nello schedario generale al fine di ottenere benefici fiscali e di altra natura previste dalle norme vigenti.

Società cooperative iscritte nello schedario generale - Consistenza alla fine di ciascun anno

(Dati nazionali)

ANNI	SEZIONI							
	Consumo	Produzione e lavoro	Agricola	Edilizia	Tra-sporto	Pesca	Mista	Totale
1962	4.696	4.759	5.602	17.339	312	443	1.862	35.013
1963	4.718	4.780	6.166	19.100	325	453	1.941	37.483
1964	4.698	4.694	6.681	23.270	332	458	1.984	42.117
1965	4.723	4.668	7.010	26.054	347	452	2.004	45.258
1966	4.690	4.719	7.336	27.122	370	459	2.048	46.744
1967	4.439	4.208	7.887	27.009	385	470	1.918	46.316
1968	4.412	4.256	8.268	27.110	396	488	1.917	46.847
1969	4.359	4.384	8.705	27.621	408	497	1.963	47.937
1970	4.334	4.370	8.943	27.717	433	491	2.009	48.297
1971	4.423	4.626	9.282	28.983	458	494	2.066	50.332

L'iscrizione delle società cooperative nello Schedario Generale della Cooperazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 15 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.

Fonte: Ministero del Lavoro - Statistiche della cooperazione.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'estensione quantitativa raggiunta dal fenomeno associativo nell'ambito dell'economia italiana e le peculiari caratteristiche che consentono ad alcune forme cooperativistiche di inserirsi validamente in alcuni importanti settori produttivi — in particolare nel settore agricolo, in quello distributivo e in quello di produzione e lavoro — pongono l'esigenza di non limitare l'attività dell'Amministrazione ad un intervento di mero controllo burocratico ma di ampliare l'azione pubblica verso politiche tendenti a promuovere lo sviluppo della cooperazione.

Società cooperative iscritte nello schedario generale della cooperazione

(Consistenza al 31 dicembre 1971)

REGIONI	SEZIONI							
	Consumo	Produzione e lavoro	Agricola	Edilizia	Tra-sporto	Pesca	Mista	Totale
Piemonte	453	152	313	1.935	12	1	58	2.924
Valle D'Aosta	3	1	13	15	—	—	—	32
Lombardia	1.678	487	758	4.422	24	23	365	7.757
Trentino Alto Adige	354	68	415	276	7	—	297	1.417
Veneto	308	394	864	1.139	29	41	54	2.829
Friuli Venezia Giulia	126	64	298	281	4	8	42	823
Liguria	75	115	89	843	11	21	27	1.181
Emilia Romagna	583	803	2.175	1.768	42	15	340	5.726
Italia settentrionale	3.580	2.084	4.925	10.679	129	109	1.183	22.689
Toscana	432	317	301	2.104	27	11	160	3.352
Umbria	51	29	96	279	5	13	12	485
Marche	108	78	252	605	8	14	34	1.099
Lazio	74	133	352	7.963	60	22	143	8.747
Italia centrale	665	557	1.001	10.951	100	60	349	13.683
Abruzzi e Molise	17	51	194	485	8	7	85	847
Campania	36	841	430	2.007	33	41	49	3.437
Puglie	27	184	547	1.272	44	68	54	2.196
Basilicata	5	88	146	310	9	1	13	572
Calabria	11	25	192	582	—	45	54	909
Italia meridionale	96	1.189	1.509	4.656	94	162	255	7.961
Sicilia	50	475	1.161	1.864	103	79	187	3.919
Sardegna	32	321	686	833	32	84	92	2.080
Italia insulare	82	796	1.847	2.697	135	163	279	5.999
Italia	4.423	4.626	9.282	28.983	458	494	2.066	50.332
Cooperative non iscritte nello schedario	1.440	2.053	2.112	10.109	513	223	1.692	18.142
TOTALE ESISTENTI	5.863	6.679	11.394	39.092	971	717	3.758	68.474

Fonte: Ministero del Lavoro - Statistiche della cooperazione.

La cooperazione rappresenta infatti uno strumento efficacissimo di politica dell'impiego e di sviluppo economico. Tale obiettivo non può raggiungersi se non si crea nel paese una coscienza cooperativistica: è perciò necessaria una attività promozionale massiccia della cooperazione attraverso una penetrante propaganda, la formazione di specialisti cooperatori ed il credito articolato.

Sulla base di tali premesse lo stanziamento del capitolo 1241 previsto per l'anno finanziario 1971 in lire 15.000.000, è stato aumentato a lire 415.000.000 nel 1972, e viene ora proposto per l'anno finanziario 1973 in lire 600.000.000.

Ciò al fine di dare attuazione all'articolo 19 della legge 12 febbraio 1971, n. 127 in forza del quale il Ministero del lavoro assume iniziative intese a favorire:

- a) lo sviluppo della cooperazione;
- b) la diffusione dei principi cooperativi, anche attraverso corsi per cooperatori;
- c) la qualificazione professionale dei dirigenti di cooperative.

È da rilevare, infatti, che la norma predetta ha inteso superare, pur senza disconoscerlo, il concetto tradizionale di propaganda cooperativa svolta attraverso pubblicazioni, premi a tesi di laurea, ecc.

Con una concezione più attuale la propaganda viene configurata come attività promozionale, come fattivo intervento nel settore di competenza.

Per l'impiego della somma di lire 600.000.000 il Ministero sta predisponendo il programma di attività, d'accordo con le Associazioni nazionali cooperative per il cui tramite o con la cui collaborazione debbono essere attuate le iniziative previste dall'articolo 19 della citata legge n. 127. Questa che è stata definita « piccola riforma » rappresenta un primo passo verso quella necessaria riforma strutturale della cooperazione, che dovrà caratterizzarla quale efficace strumento di sviluppo economico e di occasioni occupazionali mediante la creazione di nuove fonti di lavoro e di guadagno.

L'attività propagandistica e promozionale ed il superamento del finanziamento a compartimenti stagni in forme organiche di coordinamento con altri Dicasteri e con le Regioni, troveranno la loro naturale collocazione nel quadro della politica del lavoro di cui quella per la cooperazione costituisce componente di autentica rilevanza.

RISTRUTTURAZIONE DEL MINISTERO

15. — Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si qualifica nella sua legge istitutiva, oltre che per le finalità di natura economica, anche e soprattutto per i compiti di promozione sociale dei lavoratori e delle loro famiglie, che ne fanno un organo dello Stato di globale interpretazione dei fenomeni socio-economici del Paese. L'impostazione di una politica attiva e razionale dell'impiego nella sua accezione più vasta e nelle sue rilevanti implicazioni che trascendono il mero fatto occupazionale per allargarsi alla complessa problematica delle esigenze della famiglia del lavoratore, porta necessariamente alla trasformazione delle metodologie e delle tecniche in uso fino ad oggi, con conseguenziali ripercussioni sulle strutture e sul personale del Ministero.

Così le leggi 11 marzo 1970, n. 83 e 20 maggio 1970, n. 300 hanno rivoluzionato i vecchi criteri della legge sul collocamento introducendo il principio della diretta partecipazione delle categorie interessate alla gestione di esso, nonché a forme di autotutela dei lavoratori nelle vicende rapportuali specie per quanto concerne la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Così la graduale trasformazione dell'imprenditore da persona fisica alla astrazione e personificazione della sua azienda porta logicamente alla contestuale scomparsa della nominatività degli avviamenti ed alla affermazione della numericità di essi in base a graduatorie fondate sull'anzianità di iscrizione nelle liste, e soprattutto sull'effettivo possesso della qualifica professionale. Ciò comporta un impegno crescente nel campo di una seria formazione professionale ed un penetrante controllo della effettiva qualificazione dei lavoratori da parte di apposite commissioni di qualifica che la garantiscano.

In altri settori l'evoluzione socio-economica del Paese pone il Ministero del lavoro ed i suoi organi periferici in una posizione di costante presenza sempre più attiva e penetrante nel mondo della produzione e del lavoro o direttamente attraverso la sua attività amministrativa di propulsione e di iniziativa o mediante la partecipazione ai numerosi Comitati e Commissioni che rappresentano, nei vari settori socio-economici di competenza, la sintesi degli interessi della Pubblica Amministrazione, dei lavoratori e degli imprenditori, sia che tali Collegi abbiano sede presso questo Ministero o i suoi organi periferici, sia che gli stessi siedano presso altre pubbliche amministrazioni o enti.

È quindi evidente come la rilevanza dei molteplici compiti affidati dalle leggi e dalla realtà stessa delle cose al Ministero del lavoro, gli interventi sempre più attivi e penetranti nel mondo della produzione e del lavoro, l'esigenza di una attività amministrativa dinamica e traente, non più a rimorchio della realtà socio-economica, ma capace di prevederne gli andamenti ed anche di condizionarli, postulano come indifferibile e necessaria una profonda trasformazione delle sue strutture, in armonia con i principi della legge di delega sulla riforma della pubblica amministrazione, la cui proroga è stata già presentata in Parlamento, ed in aderenza con le nuove esigenze del decentramento regionale.

16. — L'attività amministrativa del Ministero del lavoro va riguardata:

a) secondo che concerna la politica generale del lavoro e della previdenza sociale: e quindi l'aspetto programmatico e previsionale, quello promozionale e propulsivo, quello delle direttive, del coordinamento e della vigilanza che comporta anche la verifica dei risultati; attività questa caratteristica dell'Organo centrale (Ministero).

b) secondo che riguardi direttamente l'attività operativa, mirante cioè a realizzare concretamente nel Paese i fini istituzionali del Ministero: il che è proprio degli Organi periferici (Uffici del lavoro e Ispettorati del lavoro).

Sulla base di tali premesse occorre anzitutto, ai fini di una razionale ristrutturazione del Ministero, spogliare l'Amministrazione centrale di tutta una serie di attività direttamente operative che ne hanno finora impacciato l'azione, potenziando invece l'attività di previsione e di programmazione, di propulsione, di direttiva, di coordinamento e di riscontro dei risultati, in una parola, di politica generale del Ministero.

Esso potrebbe, pertanto, articolarsi, al centro, secondo i seguenti omogenei settori di competenza che costituiscono altrettante direttrici lungo le quali si sviluppa armonicamente la sua azione.

a) Un primo grande settore è costituito dai rapporti di lavoro; esso dovrebbe occuparsi della tutela del lavoratore quale soggetto di attività lavorativa, sia essa autonoma che subor-

dinata e associativa, e dell'attività legislativa in materia di lavoro, nonché dei problemi internazionali del lavoro e dei rapporti con i competenti organismi ai fini dell'adeguamento della legislazione nazionale a quella internazionale e in particolare a quella comunitaria. Nel suo ambito dovrebbe trovare idonea collocazione un servizio specializzato che curi i rapporti con le organizzazioni sindacali e tratti la contrattazione e le controversie collettive di lavoro sul piano nazionale.

b) La tutela del lavoratore intesa come difesa della sua integrità fisico-psichica nei vari momenti del suo inserimento nel ciclo produttivo, dovrebbe costituire un secondo ampio settore al quale affidare il compito di promuovere in tal senso l'azione legislativa e amministrativa del Ministero nonché quella di coordinare le attività dei vari Enti che perseguono finalità analoghe.

Al fine di operare concretamente in tale direzione si sottolinea l'esigenza di incentivare l'attività scientifica di studio, di ricerca e di sperimentazione intesa a migliorare le condizioni di lavoro mediante l'adozione di efficaci strumenti anti-infortunistici e protettivi che rendano minore la pericolosità dell'attività lavorativa, nonché, collateralmente, l'attività di consulenza in materia, convinti che in questo settore così delicato ed incidente per la vita stessa dei lavoratori occorre piuttosto prevenire con ogni mezzo anziché reprimere.

La tutela dell'integrità fisico-psichica del lavoratore deve essere perseguita, non solo mediante l'attività repressiva degli organi di vigilanza, ma soprattutto mediante un'attività prevenzionale che fornisca concrete ed efficaci soluzioni protettive ai lavoratori e alle imprese.

c) Un altro grande settore omogeneo di competenza istituzionale del Ministero è costituito dalla politica dell'impiego delle risorse lavorative, che comprenda tanto l'attività di collocamento all'interno del Paese e all'estero, quanto l'attività di formazione professionale: e ciò in considerazione della inscindibilità caratterizzante il processo di avviamento al lavoro il quale comporta una visione di globalità della politica dell'impiego e pertanto vede i due momenti come intimamente interdipendenti.

La politica in tale settore deve concretarsi ed operare in un ambiente caratterizzato da fenomeni ciclici di espansione e di recessione, tipici delle società in via di sviluppo, in un momento caratterizzato da trasformazioni tecnologiche e da direttrici di localizzazione che richiedono nuove tecniche e nuove metodologie nell'azione del Ministero e dei suoi organi periferici.

In concreto si deve passare da una fase in cui si operava il collocamento in termini locali e provincialistici, ad una fase in cui si ha di mira l'impiego di tutte le risorse lavorative, tale che renda effettivo il diritto al lavoro sancito dalla Carta costituzionale, in un contesto globale, trasformando l'attività di avviamento al lavoro in uno strumento di efficacia politica economica, in grado di influire sulla evoluzione qualitativa e quantitativa della domanda e dell'offerta di lavoro al fine di eliminare gli squilibri settoriali e territoriali.

Di qui una stretta correlazione tra collocamento e programmazione economica, in quanto il primo, considerando il mercato del lavoro nella sua globalità, deve adeguare la propria azione alle mutevoli situazioni economiche ed assicurare un'ottimale utilizzazione delle risorse umane.

In tema di emigrazione occorre potenziare le strutture del Ministero tale che, nel contesto della politica dell'impiego di cui l'emigrazione è una componente, si possa assicurare una più completa tutela del lavoratore sia sul piano contrattuale, sia su quello della sicurezza e della dignità della sua persona.

Si evidenzia a tal fine la necessità di potenziare la rete dei funzionari del Ministero del lavoro da distaccare in posizione di fuori ruolo presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, oggi prevista per appena dieci unità.

d) Al Ministero del lavoro sono attribuite, dalla legge istitutiva e da altre numerose leggi, competenze in materia di assistenza sociale e di elevazione civile dei lavoratori e delle loro famiglie.

Si è assistito sino ad oggi ad una disarticolazione e dispersione di competenze in tale materia, il che ha comportato una confusione di interventi e sovrapposizioni di iniziative che in definitiva hanno dato risultati nulli o irrilevanti.

In tale visione trova obiettiva giustificazione la enucleazione e la sua esplicitazione un apposito settore di competenze che svolga compiti di studio, indirizzo, propulsione e coordinamento nella materia, nonché attui una efficace politica dell'ambientazione e dell'alloggio dei lavoratori e delle loro famiglie in connessione con la mobilità territoriale.

Esso dovrebbe occuparsi altresì del problema del tempo libero per la elevazione civile e culturale del lavoratore e della sua famiglia, nonché di quelli nascenti dall'inserimento del lavoratore emigrato e della sua famiglia nella nuova comunità in relazione ai movimenti migratori, all'espansione nelle aree urbane, ai nuovi insediamenti industriali; né potranno trascurarsi i delicati problemi umani conseguenti alla forzata divisione delle famiglie per motivi di lavoro e della ricomposizione dei nuclei familiari, quelli connessi con il recupero socio-lavorativo dei travati e degli anziani, o quelli relativi all'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti sub-normali-spastici e disadattati, mediante la regolamentazione ed il potenziamento delle varie forme di lavoro « protetto ».

Tale complessa problematica porta, naturalmente, ad individuare il centro promotore della politica sociale del Paese nel Ministero del lavoro, il quale non può che rivendicare per sé l'iniziativa ed il coordinamento di tale politica.

e) Altro grande settore di competenze omogenee è quello relativo ai complessi problemi della previdenza in favore dei lavoratori in un particolare momento evolutivo in cui questa si avvia verso forme di sicurezza sociale.

L'attività di tale settore dovrebbe articolarsi sulle direttrici seguenti:

— problemi legislativi ed amministrativi in materia di trattamenti in relazione al verificarsi dei rischi abolitivi e menomativi della capacità di lavoro e di guadagno o di insufficienza di guadagno e coordinamento con analoghi problemi e relative soluzioni in campo comunitario o internazionale;

— problemi del finanziamento della previdenza e della sicurezza sociale;

— vigilanza sugli Enti sia sotto l'aspetto del controllo amministrativo che sotto quello tecnico-finanziario delle relative gestioni.

Una delle più gravi carenze che hanno finora influito sull'efficienza dei servizi di controllo sugli Enti vigilati è dovuta da una parte a mancanza di personale particolarmente qualificato o adeguati supporti che la moderna tecnologia pone a disposizione della elaborazione elettronica dei dati.

f) La cooperazione, altro grande settore di cui occorre tener conto, rappresenta nel momento attuale uno strumento molto efficace di politica del lavoro ed insieme di sviluppo economico specie in taluni settori produttivi.

Il Ministero del lavoro ha finora limitato la propria attività in materia solo ad adempimenti meramente burocratici concernenti la vita delle società cooperative senza aver avuto la

possibilità di svolgere, a causa delle dispersioni di competenze e della carenza dei mezzi di finanziamento, una attività promozionale massiccia e penetrante che potrebbe ottenersi mediante la formazione di specialisti cooperatori e con lo strumento del credito articolato.

In concreto è venuta meno in materia di cooperazione la visione globale e si sono perse di vista le finalità del movimento medesimo e le possibilità che lo stesso comporta in termini occupazionali e di sviluppo economico.

g) Sentita è l'esigenza che in sede di ristrutturazione del Ministero sia autonomamente organizzato il settore ad attività strumentale che definisca i contenuti tecnici della politica economica e sociale del Ministero. La sua attività dovrà essere rivolta:

a) all'acquisizione sistematica di dati e fatti demografici, statici e dinamici, delle forze di lavoro;

b) all'accertamento di dati e fatti interessanti il mondo del lavoro (fenomeni congiunturali, consistenza delle aziende e loro attitudini a costituire nuove fonti di occupazione, prospettive di sviluppo, processi di formazione e modificazione del reddito dei lavoratori, incidenza dei costi sociali, ecc.);

c) all'accertamento dei fatti sociologici che condizionano il mondo del lavoro.

Si sottolinea che la ricerca socio-economica rappresenta il tessuto di base del ciclo operativo di una amministrazione moderna e tale attività, individuando a breve, medio e lungo termine le esigenze di intervento, fornisce gli argomenti su cui gli altri settori del Ministero debbono predisporre gli strumenti giuridici ed amministrativi idonei a raggiungere le finalità che l'intervento pubblico si propone.

In relazione a tale esigenza si rende necessario quindi l'impiego di tutti quei mezzi che la tecnologia moderna conosce per l'interscambio rapido di notizie e per la gestione elettronica dei dati ai fini previsionali e programmatici.

h) Ed infine il settore degli affari generali e dell'organizzazione che deve fornire all'amministrazione le sue strutture portanti in termini di beni strumentali, di servizi, di personale. Ogni Ente bene organizzato sia esso pubblico che privato, non può fare a meno di una tale attività. Si pensi ai complessi aspetti funzionali e individuali del personale, a quelli concernenti l'organizzazione degli Uffici e lo snellimento delle procedure, a quelli relativi ai servizi amministrativo-contabili, alla esigenza della predisposizione del bilancio del Ministero, alla necessità di perfezionare i metodi di lavoro e di migliorare la funzionalità dei servizi.

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

17. — L'attività operativa, tipica dell'organizzazione periferica, del Ministero del lavoro deve soddisfare a due fondamentali esigenze.

1) quella dell'azione squisitamente sociale mirante a tutelare i diritti e le esigenze del lavoratore e della sua famiglia, non soltanto ai fini del lavoro ma anche ai fini del suo inse-

rimento nella società e alla sua elevazione professionale e civile per il raggiungimento di un superiore obiettivo di giustizia e di pace sociale;

2) quella della vigilanza sull'applicazione delle leggi di tutela dei lavoratori.

I due organi periferici attuali del Ministero, Ufficio del lavoro ed Ispettorato del lavoro rispondono a tali due fondamentali esigenze.

a) *Uffici del lavoro.*

Essi rappresentano la naturale proiezione del Ministero in campo regionale e provinciale e dovrebbero assurgere a centro effettivo di promozione sociale.

Nell'ambito della loro giurisdizione territoriale si articolerebbero in sezioni zonali e locali: le prime verrebbero costituite nei Centri di maggiore importanza ai fini della politica del lavoro, le seconde nei restanti comuni.

È stata avanzata l'ipotesi di una inderogabile esigenza di contenere l'estrema capillarità dell'attuale organizzazione che, in relazione alle mutate esigenze degli utenti del servizio, è attualmente altamente dispersivo e non funzionale, concentrando più Comuni in un solo grande Ufficio, come recentemente è stato fatto per il settore agricolo ai fini della compilazione degli elenchi nominativi.

Tale concentrazione consentirebbe lo svolgimento di tutte le funzioni svolte dal Ministero in quei luoghi, là dove per effetto della localizzazione delle imprese si rende necessario un completo intervento ed una globale presenza dell'Amministrazione.

Ora, una razionale riorganizzazione dei Servizi periferici deve porsi come obiettivo quello di assicurare a tutti i lavoratori le prestazioni loro dovute fino nelle frazioni di comune e di operare nel contempo sul piano del coordinamento e della compensazione territoriale della domanda e dell'offerta di lavoro.

Al primo scopo si ritengono rispondenti le sezioni comunali e frazionali o le eventuali « corrispondenze » presso le quali ultime affidare l'espletamento del servizio e dei « corrispondenti » e cioè a dei semplici incaricati a tempo parziale, non giustificandosi né sotto il profilo funzionale né sotto quello economico l'impiego in tali piccoli uffici, a modesto carico giornaliero di lavoro, di personale di ruolo a tempo pieno; alla esigenza del coordinamento e della compensazione territoriale dovrebbe rispondere sul piano locale un Ufficio comprensoriale o zonale, che agirebbe per zone socio-economiche a compensazione naturale, da individuarsi localmente, a cura delle Commissioni provinciali, sulla base dell'esistenza di flussi tradizionali o nuovi di interessi sociali ed economici.

b) *Ispettorato del lavoro.*

Tale organo, ad una attenta analisi, risulta oggi appesantito da una serie di attribuzioni e di adempimenti burocratici che snaturandone la funzione ne appesantiscono l'azione.

L'azione di vigilanza ne risente gravemente mentre essa dovrebbe porsi come attività primaria a fondamento dell'organo medesimo, che pertanto dovrebbe attendere esclusivamente alla funzione della vigilanza, libero da preoccupazioni di altra natura sia burocratica che amministrativa.

In tale visione esso va potenziato nella sua struttura e nel personale. Ad esso inoltre dovrebbe far capo la direzione e il coordinamento dell'attività accertativa degli Enti che svolgono analoghe funzioni in materia di prevenzione infortuni e in materia di vigilanza contributiva.

18. — L'impostazione razionale e dinamica di una politica attiva del lavoro rischia però di rimanere una semplice enunciazione di principi se manca il personale numericamente adeguato e professionalmente formato e se sono mancanti le necessarie attrezzature.

La carenza strutturale di personale sta divenendo drammatica soprattutto se si tiene conto della graduale espansione dei compiti del Ministero e della qualità dei servizi che ad esso vengono quotidianamente richiesti dai cittadini utenti.

L'invecchiamento dei ruoli, le dimissioni ed i decessi, l'esodo volontario per effetto della legge sui combattenti che erode inesorabilmente, con il suo meccanismo di riduzione alla base, il contingente numerico degli organici, creano dei vuoti paurosi che non possono essere colmati del tutto e con tempestività dai numerosi concorsi già effettuati o tuttora in corso.

Particolarmente carente la situazione dei ruoli della carriera direttiva ed in essa del personale tecnico specializzato.

È evidente che il trattamento economico non adeguato fa sì che tale personale tecnico specializzato sovente, lasci l'Amministrazione per Enti pubblici o privati presso i quali trova migliore remunerazione.

Carente è il numero degli Ispettori nel complesso: il fabbisogno si stima in almeno tremila, a fronte degli attuali nominali millecinquecento. Del pari occorrono anche per la carriera di concetto Ispettori tecnici qualificati quali periti delle varie specializzazioni, geometri, eccetera.

D'altro genere la crisi di personale del ruolo degli Uffici del lavoro e dei Collocatori comunali.

Il progressivo impoverimento dei ruoli organici fa sì che per assicurare il funzionamento dei servizi in genere e quello del collocamento in particolare, nei Capoluoghi di Provincia e nelle Sezioni zonali (i quali da soli assorbono circa il 50 per cento dell'attività collocativa) si sono dovuti distarre dalle loro sedi naturali circa milleseicento collocatori, mentre 296 Comuni sono privi di Ufficio e 2.295 collocatori prestano servizio, spostandosi da una all'altra sede, in due, tre e financo sette sezioni periferiche delle quali sono contestualmente titolari.

Nonostante tale pesante situazione, il personale ha risposto e continua a rispondere con entusiasmo ed abnegazione.

Bisogna non dimenticare che se i funzionari dello Stato sono al servizio del Paese, sono, peraltro essi stessi dei lavoratori e come tali vanno tutelati e garantiti.

Occorrerà rivedere gli organici del personale (Amministrazione Centrale, Uffici del Lavoro, Ispettorato del Lavoro e Collocatori), eliminando tutte le situazioni anomale oggi esistenti.

In tal senso si è espresso sia il Senato che la Camera dei deputati approvando un apposito ordine del giorno in occasione della conversione in legge del decreto legge 1° luglio 1972, n. 287 concernente la proroga degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

Parimenti necessita dare al personale strumenti e metodologie che rendano il lavoro più snello, più efficiente ed anche meno penoso.

Il problema della compensazione territoriale della domanda e dell'offerta porta necessariamente con sé il discorso dei supporti che la tecnologia moderna offre per l'interscambio rapido

di notizie e per la gestione elettronica dei dati ai fini previsionali e programmatici, presupposto necessario di una seria politica del lavoro.

Bisogna inoltre procedere anche verso una ulteriore qualificazione del personale: accanto agli specialisti operatori, programmatori, analisti, occorreranno gli esperti in ricerca operativa, economica e sociologica, gli statistici, gli assistenti sociali, eccetera.

Gli stessi collocatori dovranno ulteriormente affinare la loro preparazione professionale per assolvere, in una nuova visione di collocamento attivo, funzioni specializzate di consulenza, di iniziativa e di propulsione nei confronti dei lavoratori per la loro promozione al lavoro.

Per il raggiungimento di tali obiettivi l'attività addestrativa e formativa del Ministero nei confronti del proprio personale non potrà non essere particolarmente vivace a tutti i livelli e oltremodo impegnativa e permanente.

ALLEGATO A

ELENCO DEGLI ACCORDI E CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO
STIPULATI NELL'ANNO 1971

INDUSTRIA

Data di stipula	Campo di applicazione e numero degli addetti	Data di scadenza
<i>Abbigliamento - tessile:</i>		
29 gennaio 1971	per il rinnovo del c.c.n.l. 28 febbraio 1968 per gli addetti alle aziende produttrici di tende da campo, copertoni, tele e manufatti impermeabili (u.l. 20.000) . . .	30 giugno 1973
23 febbraio 1971	per il rinnovo del c.c.n.l. 12 marzo 1968 per gli addetti alla produzione di berretti e copricapo diversi (non di paglia né di feltro) e di fodere e marocchini (u.l. 2.000)	28 febbraio 1974
2 aprile 1971	per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane dell'abbigliamento (1)	31 dicembre 1973
23 giugno 1971	per il rinnovo del c.c.n.l. 26 giugno 1968 per i dipendenti delle fabbriche di impugnature per ombrelli, bastoni da passeggio e impugnature varie, con qualsiasi materia prima fabbricati (u.l. 1.500)	—
28 luglio 1971	per il rinnovo del c.c.n.l. 26 marzo 1969 per gli addetti all'industria seme bachi	28 febbraio 1974
11 ottobre 1971	per il rinnovo del c.c.n.l. 25 novembre 1968 per i dipendenti delle aziende industriali produttrici di bottoni ed articoli affini (u.l. 3.000)	30 aprile 1974
20 dicembre 1971	per il rinnovo del c.c.n.l. 11 marzo 1969 per il personale addetto ai retifici meccanici da pesca (u.l. 2.000)	—

Nota n. 1 - Prima stipulazione.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Data di stipula	Campo di applicazione e numero degli addetti	Data di scadenza
<i>Alimentare:</i>		
19 febbraio 1971	per il rinnovo del c.c.n.l. 4 marzo 1968 per i lavoratori addetti all'industria del freddo (u.l. 4.000)	31 ottobre 1973
13 maggio 1971	per il rinnovo dei cc.cc.nn.ll. 18 giugno 1970 e 18 dicembre 1968 per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari — normativo — (u.l. 40.000) (1)	31 dicembre 1973
1° dicembre 1971	per il rinnovo del c.c.n.l. 11 gennaio 1969 per gli addetti all'industria conserviera animale (u.l. 25.000)	30 giugno 1973
9 dicembre 1971	per il rinnovo del c.c.n.l. 12 febbraio 1969 per i dipendenti delle aziende dolciarie (u.l. 45.000)	31 luglio 1974
16 dicembre 1971	per il rinnovo del c.c.n.l. 25 marzo 1969 per gli addetti alle aziende produttrici di alimenti zootecnici (u.l. 25.000)	—
<i>Carta e stampa:</i>		
21 febbraio 1971	per il rinnovo del c.c.n.l. 25 febbraio 1969 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini (u.l. 60.000)	15 febbraio 1973
8 luglio 1971	per il rinnovo del c.c.n.l. 11 luglio 1969 per i dipendenti delle aziende esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra (u.l. 40.000)	31 maggio 1973
22 luglio 1971	per il rinnovo del c.c.n.l. 27 giugno 1969 per i dipendenti delle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone (u.l. 40.000)	30 giugno 1973
17 dicembre 1971	per il rinnovo del c.c.n.l. 6 dicembre 1969 per i dipendenti delle aziende editoriali (u.l. 20.000)	—

Nota n. 1 - La parte salariale è demandata alla contrattazione a livello provinciale.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Data di stipula	Campo di applicazione e numero degli addetti	Data di scadenza
<i>Ceramica - Vetro - Abrasivi:</i>		
7 febbraio 1971	per il rinnovo del c.c.n.l. 8 giugno 1967 per i dipendenti delle aziende del vetro del gruppo E.F.I.M. (u.l. 20.000)	—
13 marzo 1971	per il rinnovo del c.c.n.l. 18 maggio 1968 per i dipendenti delle aziende industriali che fabbricano articoli di vetro a soffio e a macchina - prime lavorazioni (u.l. 30.000)	31 ottobre 1973
29 aprile 1971	per il rinnovo del c.c.n.l. 30 aprile 1968 per gli addetti all'industria degli abrasivi (u.l. 5.000)	30 settembre 1973
27 ottobre 1971	per il rinnovo del c.c.n.l. 28 novembre 1968 per i dipendenti delle aziende che effettuano le seconde lavorazioni del vetro (u.l. 8.000)	30 novembre 1974
<i>Chimica:</i>		
30 gennaio 1971	per il rinnovo del c.c.n.l. 13 febbraio 1968 per gli addetti all'industria della gomma, cavi elettrici ed affini (u.l. 50.000)	31 dicembre 1973
27 febbraio 1971	per il rinnovo del c.c.n.l. 27 marzo 1968 per gli addetti all'industria delle materie plastiche (u.l. 50.000)	31 ottobre 1973
18 febbraio 1971	per il rinnovo del c.c.n.l. 7 marzo 1968 per gli addetti all'industria conciaria (u.l. 20.000)	30 novembre 1973
<i>Legno - Artistiche - Varie:</i>		
30 maggio 1971	per il rinnovo del c.c.n.l. 14 giugno 1968 per gli addetti alle aziende produttrici di bambole, giocattoli, ornamenti natalizi ed articoli affini (u.l. 25.000)	31 maggio 1974

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Data di stipula	Campo di applicazione e numero degli addetti	Data di scadenza
<i>Metalmeccanica:</i>		
6 aprile 1971	per il rinnovo del c.c.n.l. 3 giugno 1965 per i motoristi ed elettromeccanici di volo e collaudatori dipendenti da aziende di costruzioni aerospaziali	31 dicembre 1972
27 luglio 1971	per il rinnovo del c.c.n.l. 27 luglio 1968 per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane metalmeccaniche e della installazione di impianti (u.l. 200.000)	30 giugno 1973
<i>Servizi collettivi:</i>		
25 giugno 1971	per il rinnovo del c.c.n.l. 25 luglio 1963 per i dipendenti dalle aziende elettriche autoproduttrici (u.l. 10.000) .	31 dicembre 1972
10 dicembre 1971	per il rinnovo della parte retributiva del c.c.n.l. 17 ottobre 1969 per i dipendenti dalle aziende acquedottistiche private (u.l. 3.000)	31 dicembre 1973
<i>Spettacolo:</i>		
24 settembre 1971	per il rinnovo dei cc.cc.nn.ll. 9 gennaio 1968 per il personale dipendente dagli Enti lirici e sinfonici (u.l. 6.000)	30 giugno 1974
1° febbraio 1971	per il rinnovo del c.c.n.l. 4 agosto 1955 per i generici cinematografici	31 gennaio 1973
<i>Ausiliari dell'industria:</i>		
29 luglio 1971	verbale di accordo sulle relazioni sindacali per i viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali	—

TRASPORTI

Data di stipula	Campo di applicazione e numero degli addetti	Data di scadenza
1° gennaio 1971	Per il rinnovo del c.c.n.l. 1° marzo 1969 per il personale operaio ed impiegatizio dipendente da imprese esercenti servizi di manovra in appalto dall'Azienda delle Ferrovie dello Stato nei porti di Genova, Savona e Napoli	31 dicembre 1972
28 febbraio 1971	Per il rinnovo del c.c.n.l. 25 novembre 1968 per il personale dipendente da imprese esercenti attività di pompe funebri e trasporti funebri (u.l. 5.500)	31 marzo 1973
4 marzo 1971	Per il rinnovo del c.c.n.l. 3 febbraio 1939 e successivi contratti ed accordi collettivi modificativi per l'arruolamento dei capitani di lungo corso al comando delle navi dell'armamento libero	28 febbraio 1973
12 marzo 1971	<p>Per il rinnovo dei cc.cc.ll. 1° dicembre 1968 del personale navigante e amministrativo delle Società di preminente interesse nazionale - Società p.i.n. (u.l. 12.000)</p> <p>— contratti di imbarco per gli equipaggi delle navi da passeggeri e dei piroscafi e delle motonavi da carico;</p> <p>— regolamento organico per il personale di Stato Maggiore navigante;</p> <p>— contratto per gli addetti agli uffici e per il personale operaio.</p>	30 novembre 1972
18 marzo 1971	Regolamento per la gestione del fondo autonomo assistenziale e previdenziale per gli operai dipendenti da imprese esercenti servizi di nettezza urbana, espurgo pozzi neri e simili e da imprese esercenti congiuntamente e separatamente impianti di smaltimento, incenerimento e trasformazione di rifiuti	—

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Data di stipula	Campo di applicazione e numero degli addetti	Data di scadenza
23 marzo 1971	Per il rinnovo dell'accordo 12 marzo 1969 per i medici di bordo imbarcati su navi da passeggeri della marina libera e su navi passeggeri delle Società esercenti servizi di navigazione di preminente interesse nazionale non appartenenti ai ruoli organici delle Società stesse	31 dicembre 1971
8 aprile 1971	Per il rinnovo del c.c.n.l. 9 luglio 1969 per gli ufficiali marconisti della Società italiana radio marittima (SIRM) e della Compagnia generale TELEMAR	31 dicembre 1972
28 aprile 1971	Per il rinnovo del c.c.n.l. 4 aprile 1969 per il personale dipendente dalle Società a partecipazione statale, concessionarie di autostrade (u.l. 4.000)	31 dicembre 1972
28 aprile 1971	Per il rinnovo del c.c.n.l. 26 ottobre 1968 per il personale dipendente da Consorzi e Società non a partecipazione statale concessionarie di autostrade e trafori (u.l. 6.000)	31 dicembre 1972
30 aprile 1971	Per il miglioramento economico di marittimi imbarcati su navi da carico a scafo metallico da oltre 151 fino a 3000 t.s.l. regolati con c.c.n.l. 6 febbraio 1970	31 dicembre 1971
1° maggio 1971	Per il rinnovo del c.c.n.l. 28 aprile 1969 per i dipendenti da imprese esercenti servizi postali in appalto per pacchi a domicilio, vuotatura cassette e raccolta pacchi succursali, nonché servizi di scambio effetti postali nelle stazioni ferroviarie (u.l. 10.000)	—
29 maggio 1971	Per il rinnovo del c.c.n.l. 12 luglio 1968 per il personale delle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, delle agenzie dei corrieri, ecc. (1) .	31 marzo 1973
29 maggio 1971	Per il rinnovo del c.c.n.l. 6 marzo 1970 per il personale delle imprese, anche artigiane, di autotrasporto merci per conto terzi (completisti - cisternisti - ribaltabilisti, anche padroncini) (u.l. 40.000)	31 marzo 1973

Nota n. 1 - Con l'accordo del 29 maggio 1971 si è proceduto alla unificazione contrattuale dei tre precedenti c.c.n.l. per gli spedizionieri e corrieri, per l'autotrasporto merci per conto terzi e per il trasporto merci con veicoli a trazione animale.

Data di stipula	Campo di applicazione e numero degli addetti	Data di scadenza
29 maggio 1971	Per il rinnovo del c.c.n.l. 20 gennaio 1969 per il personale delle imprese esercenti attività di trasporto merci con veicoli a trazione animale, autotrasporto ortofrutticoli, carne, latte e generi di monopolio, ecc. (u.l. 20.000) (1)	31 marzo 1973
8 giugno 1971	Per il rinnovo del c.c.n.l. 28 febbraio 1969 per il personale dipendente da imprese esercenti autorimesse e da imprese esercenti noleggio autobus e/o noleggio auto e da imprese esercenti servizi di posteggio (u.l. 10.000)	30 aprile 1973
15 novembre 1971	Per il rinnovo del c.c.n.l. 18 giugno 1969 per i dipendenti delle imprese esercenti raccordi ferroviari (u.l. 250) .	—

AGRICOLTURA

23 luglio 1971	Per il rinnovo del c.c.n.l. 12 marzo 1969 per gli operai avventizi addetti ai lavori di stimazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, eseguiti in amministrazione diretta dai Consorzi di bonifica	30 giugno 1973
29 ottobre 1971	Per il rinnovo del c.c.n.l. 9 aprile 1968 per gli impiegati dell'agricoltura — normativo — (u.l. 20.000) (2) .	—

Nota n. 1 - Con l'accordo del 29 maggio 1971 si è proceduto alla unificazione contrattuale dei tre precedenti c.c.n.l. per gli spedizionieri e corrieri, per l'autotrasporto merci per conto terzi e per il trasporto merci con veicoli a trazione animale.

Nota n. 2 - La determinazione della retribuzione è trattata a livello provinciale.

COMMERCIO

Data di stipula	Campo di applicazione e numero degli addetti	Data di scadenza
12 gennaio 1971	Per il rinnovo del c.c.n.l. 17 luglio 1968 per il personale dipendente da cooperative di consumo (u.l. 20.000) .	31 dicembre 1973
27 marzo 1971	Per il rinnovo dei cc.cc.nn.ll. 28 febbraio 1968 e 15 novembre 1968 per il personale dipendente dalla Direzione per l'Italia della Compagnia internazionale delle carrozze con letti e del turismo (u.l. 2.500)	28 febbraio 1974
24 aprile 1971	Per il rinnovo del c.c.n.l. 21 dicembre 1966 per il personale laureato e diplomato delle farmacie (u.l. 25.000)	—
14 giugno 1971	Per i dipendenti da uffici viaggi e turismo (u.l. 12.000) (1)	30 giugno 1974
9 luglio 1971	Per il rinnovo del c.c.n.l. 2 aprile 1969 per gli impiegati e operai dipendenti da alberghi, pensioni e locande (u.l. 250.000) 31 dicembre 1974 (2)	31 dicembre 1974

SERVIZI

Credito:

25 marzo 1971	per il rinnovo del c.c.n.l. 7 giugno 1968 per i funzionari delle Casse di Risparmio, Monti di credito su pegno di 1 ^a categoria ed Enti equiparati	30 giugno 1973
settembre 1971	per il personale dipendente delle Casse rurali ed artigiane (rinnova il c.c.n.l. 20 luglio 1969)	—

Assicurazione:

13 marzo 1971	Per il rinnovo dei cc.cc.nn.ll. 21 giugno 1966 per i dipendenti delle imprese di assicurazione (u.l. 30.000) .	31 marzo 1975
---------------	--	---------------

Nota n. 1 - Prima stipulazione a carattere nazionale.

Nota n. 2 - Introduzione del sistema a paga fissa attraverso la determinazione di un minimo nazionale di lire 88.000 mensili.

ATTIVITÀ VARIE

Data di stipula	Campo di applicazione e numero degli addetti	Data di scadenza
31 marzo 1971	Per la regolamentazione dei trasporti di lavoro inerenti l'attività di formazione professionale finanziata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale	31 dicembre 1973
3 maggio 1971	Per l'estensione alle aziende Intersind del vigente contratto nazionale di lavoro giornalistico e per il rinnovo dell'accordo integrativo per i giornalisti della RAI-TV	31 dicembre 1972
1° giugno 1971	Per il rinnovo dei cc.cc.nn.ll. 4 maggio 1966 e 2 aprile 1969 per i dipendenti non medici delle case di cura private laiche e religiose (u.l. 80.000)	31 dicembre 1973
4 luglio 1971	Per i dipendenti delle Sezioni dei Centri e della Sede centrale dell'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici (AIAS) (1)	31 dicembre 1972

Nota n. 1 - Prima stipulazione.

ALLEGATO B

ELENCO DEGLI ACCORDI STIPULATI NEL PERIODO 1° GENNAIO-31 LUGLIO 1972
PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI NAZIONALI DI LAVORO

INDUSTRIA

Data di stipula	Categoria	Data di scadenza
12 febbraio 1972	Centrali del latte municipalizzate	30 settembre 1974
3 marzo 1972	Centrali del latte private	—
22 marzo 1972	Vini e aceti	—
18 aprile 1972	Attività lattiero-casearie	—
16 giugno 1972	Conserve vegetali	—
20 giugno 1972	Acque e bevande gassate	—
22 marzo 1972	Aperitivi, spumanti e liquori	—
21 giugno 1972	Industria idrotermale (settore imbottigliamento) . .	—
1° marzo 1972	Coibenti termici	—
23 giugno 1972	Petrolieri privati	—
2 marzo 1972	Piloti collaudatori dipendenti da imprese costruzioni aerospaziali	—
23 febbraio 1972	Gasisti municipalizzati	31 marzo 1974
21 gennaio 1972	Esercizi cinematografici	28 febbraio 1975
26 marzo 1972	RAI-TV	30 giugno 1974
12 febbraio 1972	Marittimi dell'armamento libero	31 dicembre 1973
24 marzo 1972	Recapiti in loco	31 marzo 1974

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Data di stipula	Categoria	Data di scadenza
11 marzo 1972	Marittimi delle navi da carico a scafo metallico . . .	31 dicembre 1973
16 marzo 1972	Marittimi adibiti al rimorchio ed al soccorso delle navi	31 marzo 1974
7 aprile 1972	Marittimi delle società SIDEMAR e SNAM	31 dicembre 1973
1° giugno 1972	Operai e impiegati dell'Alitalia	31 dicembre 1974

COMMERCIO

13 aprile 1972	Aziende farmaceutiche municipalizzate	31 dicembre 1974
----------------	---	------------------

AGRICOLTURA

2 marzo 1972	Dipendenti dei concessionari di tabacco	30 settembre 1973
30 marzo 1972	Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario . . .	—
6 aprile 1972	Braccianti agricoli avventizi, salariati fissi e florivi- vaisti (stipulato soltanto dall'Alleanza contadini e Col- tivatori diretti)	31 marzo 1974

ATTIVITA' VARIE

13 gennaio 1972	Ospedalieri non sanitari (economico)	31 dicembre 1973
-----------------	--	------------------

ALLEGATO C

ELENCO DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO
CON SCADENZA DEL CORSO DEL 1972 O SCADUTI NEGLI ANNI PRECEDENTI
E A TUTTOGGI NON RINNOVATI

INDUSTRIA

Categoria	Situazione al 31 luglio 1972	
	Numero dei lavoratori interessati	Data di scadenza
<i>Settore abbigliamento tessile:</i>		
— bottonieri artigiani	700	30 novembre 1971
— pellettieri	22.000	31 dicembre 1972
— confezioni su misura	—	30 aprile 1972
— trecce e cappelli di paglia	2.000	30 giugno 1972
— ombrelli e ombrelloni	6.000	31 dicembre 1972
<i>Settore alimentare:</i>		
— birra e malto	8.000	31 ottobre 1972
— cooperative conserve animali	1.000	31 gennaio 1972
— risieri	2.000	31 agosto 1972
— mugnai e pastai	50.000	31 ottobre 1972
— estratti alimentari e alimentari vari	30.000	30 settembre 1972
— budella e trippa	3.000	30 settembre 1972
— saccariferi	40.000	31 marzo 1972
— avicoli	10.000	31 dicembre 1972
— spiriti e alcoli (distillerie 2° grado)	19.000	30 giugno 1972

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Categoria	Situazione al 31 luglio 1972	
	Numero dei lavoratori interessati	Data di scadenza
<i>Settore carta e stampa:</i>		
— stampa di giornali quotidiani	13.000	31 dicembre 1972
<i>Settore ceramica, vetro, abrasivi:</i>		
— ceramisti artigiani	—	31 agosto 1972
— lampade elettriche	10.000	31 ottobre 1972
— mosaico vetroso	4.000	31 marzo 1972
— rivestizione fiaschi a domicilio	5.000	31 dicembre 1972
<i>Settore chimico:</i>		
— chimici privati	250.000	31 maggio 1972
— chimici ENI	10.000	31 dicembre 1972
— fibre chimiche	10.000	31 ottobre 1972
— dielettrici	20.000	31 luglio 1972
— olearia e oli da semi	18.000	31 ottobre 1972
— saponeria e detergenza	10.000	31 ottobre 1972
— dattilografici	20.000	31 maggio 1972
— candele e lumini	5.000	31 maggio 1972
<i>Settore delle costruzioni:</i>		
— edili	1.000.000	31 dicembre 1972
— cooperative edili	—	31 dicembre 1972
— cementieri	24.000	31 dicembre 1972
— laterizi	55.000	31 dicembre 1972
— manufatti in cemento	50.000	31 dicembre 1972

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Categoria	Situazione al 31 luglio 1972	
	Numero dei lavoratori interessati	Data di scadenza
<i>Settore estrattivo:</i>		
— materiali lapidei	80.000	30 settembre 1972
<i>Settore legno, artistiche e varie:</i>		
— spazzole e pennelli	3.000	31 dicembre 1972
— penne stilografiche	3.000	31 dicembre 1972
— fisarmoniche	12.000	31 dicembre 1972
<i>Settore metallurgico:</i>		
— metalmeccanici privati	1.200.000	31 dicembre 1972
— metalmeccanici a partecipazione statale	200.000	31 dicembre 1970
— metalmeccanici minori	100.000	31 dicembre 1972
— motoristi ed elettromeccanici di volo collaudatori dipendenti da aziende di costruzioni aerospaziali	1.000	31 dicembre 1972
<i>Settore petrolifero e metanifero:</i>		
— metanieri privati	15.000	31 dicembre 1972
— gas liquefatti	10.000	31 dicembre 1972
— impianti petrol-metaniferi ENI	—	31 dicembre 1971
<i>Settore servizi collettivi:</i>		
— gasisti privati	10.000	31 dicembre 1972
— piccole officine del gas	3.000	31 dicembre 1972
— acquedottisti municipalizzati	7.000	30 giugno 1972
— elettrici ENEL	120.000	31 dicembre 1972
— elettrici municipalizzati	12.000	31 dicembre 1972

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Categoria	Situazione al 31 luglio 1972	
	Numero dei lavoratori interessati	Data di scadenza
— termali privati	20.000	31 agosto 1972
— termali a partecipazione statale	10.000	31 maggio 1972
— aziende elettriche autoproduttrici	2.500	31 dicembre 1972
<i>Settore spettacolo:</i>		
— attori e tecnici dei teatri stabili	—	31 dicembre 1971
— ballerini dei teatri stabili	—	31 dicembre 1971
— tecnici e maestranze per la produzione di films (esclusi i lungometraggi)	1.000	18 gennaio 1971
— tecnici e maestranze per la produzione di lungometraggi	—	31 luglio 1971
— attori doppiatori cinematografici	1.000	30 settembre 1971
<i>Settore trasporti e ausiliari dei trasporti e del traffico:</i>		
— autolinee in concessione	35.000	31 dicembre 1972
— autoferrotranvieri privati	100.000	31 dicembre 1972
— autoferrotranvieri municipalizzati	90.000	31 dicembre 1972
— marittimi a partecipazione statale	12.000	30 novembre 1972
— servizi di pulizia	20.000	31 dicembre 1972
— magazzini generali	7.000	31 dicembre 1972
— nettezza urbana municipalizzata	7.000	31 dicembre 1971
— autostrade: concessionari privati	5.000	31 dicembre 1972
— autostrade: società a partecipazione statale	4.000	31 dicembre 1972
— Appalti ferrovie secondarie	—	31 marzo 1971
— piloti Alitalia	—	31 gennaio 1972
— agenzie marittime raccomandatarie	—	31 luglio 1971
— marconisti e motoristi Alitalia	—	31 gennaio 1972
— assistenti di volo Alitalia	—	31 maggio 1972
— marconisti SIRM e TELEMAR	—	30 novembre 1972
— appalti delle Ferrovie dello Stato nei porti di Genova Savona e Napoli	1.000	31 dicembre 1972

AGRICOLTURA

Categoria	Situazione al 31 luglio 1972	
	Numero dei lavoratori interessati	Data di scadenza
— salariati fissi e braccianti avventizi e florivivaisti (Confagricoltura)	1.570.000	10 novembre 1971 (1)
— allevatori ed Enti zootecnici	1.500	31 luglio 1971
— avventizi consorzi di bonifica	—	31 dicembre 1971

COMMERCIO

— pubblici esercizi	200.000	31 dicembre 1972
— portieri e custodi	350.000	31 dicembre 1972
— studi professionali	350.000	30 giugno 1971
— consorzi agrari	—	31 dicembre 1972
— alberghi diurni, bagni pubblici e lavanderie munici- cipalizzate	—	31 dicembre 1972

CREDITO

— bancari	110.000	31 dicembre 1972
---------------------	---------	------------------

ASSICURAZIONE

— agenzie di assicurazione	10.000	31 dicembre 1972
--------------------------------------	--------	------------------

TRIBUTARI

— esattoriali	20.000	31 dicembre 1972
-------------------------	--------	------------------

ATTIVITÀ VARIE

— giornalisti privati e RAI-TV	—	31 dicembre 1972
— centri di educazione motoria	—	31 dicembre 1972

(1) In data 10 marzo 1972 è stato raggiunto un accordo di massima per il rinnovo contrattuale, senza però la partecipazione della Confagricoltura.

ALLEGATO D

*Variazioni dipendenti dall'incidenza di leggi preesistenti e dall'applicazione
di nuovi provvedimenti legislativi.*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Spese correnti (in milioni di lire)
<i>Legge 21 luglio 1965, n. 903 (riforma e miglioramento pensioni INPS)</i>	38.858,0 (-)
<i>Legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale)</i>	130.600,0 (+)
<i>Legge 30 giugno 1971, n. 509 (elevazione della misura degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni)</i>	22.000,0 (+)
<i>Decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1971, emanato ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, che ha stabilito la nuova misura dell'indennità integrativa speciale</i>	670,4 (+)
<i>Legge 20 ottobre 1971, n. 944 (estensione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili di guerra)</i>	750,0 (+)
<i>Legge 6 dicembre 1971, n. 1053 (diritto degli assistiti dall'ENPAS e dall'ENPDEDP all'assistenza sanitaria diretta opzionale)</i>	(a) 1.386,7 (+)
<i>Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri)</i>	4.000,0 (+)
Totale	120.549,1 (+)

(a) Di cui lire 302,4 milioni fronteggiate nell'ambito degli stanziamenti.

STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1973

STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
per l'anno finanziario 1973

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1972	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1973
Numero					
dell'anno finanziario 1972	dell'anno finanziario 1973				
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI. (o di funzionamento e mantenimento)			
		SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE			
		RUBRICA I. — SERVIZI GENERALI.			
		CATEGORIA II. — <i>Personale in attività di servizio.</i>			
		GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI.			
1021	1021	Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato (<i>Spese fisse ed obbligatorie</i>)	27.700.000	(a) 154.000 (+)	(a) 27.854.000
1022	1022	Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato	15.000.000	»	15.000.000
1023	1023	Assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari	51.000.000	(b) 3.200.000 (+)	54.200.000
1024	1024	Indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari	13.500.000	»	13.500.000
1025	1025	Indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari	2.550.000	»	2.550.000

(a) Variazione così costituita:

— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1971 che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura della indennità integrativa speciale	L.	153.600 (+)
— per arrotondamento	»	400 (+)
	L.	<u>154.000 (+)</u>

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 1.

(b) Variazione così costituita:

— in dipendenza del citato decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1971	L.	230.400 (+)
— in dipendenza della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, concernente il diritto degli assistiti dall'ENPAS e dall'ENPDEDP all'assistenza diretta opzionale	»	2.091.505 (+)
— in relazione alle esigenze	»	878.095 (+)
	L.	<u>3.200.000 (+)</u>

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1972	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1973
Numero					
dell'anno finanziario 1972	dell'anno finanziario 1973				
		SPESE GENERALI.			
1030	1030	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo (<i>Spese fisse ed obbligatorie</i>)	1.957.500.000	(a) 185.500.000 (-)	(a) 1.772.000.000
1031	1031	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo	178.500.000	(b) 1.197.000 (-)	177.303.000
1032	1032	Compensi speciali	80.000.000	(c) 20.637.000 (+)	100.637.000
1033	1033	Indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale	46.000.000	(d) 2.700.000 (-)	43.300.000
1034	1034	Indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni all'estero	41.000.000	»	41.000.000
1035	1035	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	1.000.000	(d) 100.000 (-)	900.000
1036	1036	Indennità al personale addetto agli apparati meccanografici ed a quello in servizio presso i centri meccanografici (<i>Spese obbligatorie</i>)	6.000.000	»	6.000.000 (e)
»	1037	Compensi al personale centrale e periferico (e) . . .	»	per memoria	per memoria
			2.419.750.000	165.506.000 (-)	2.254.244.000

(a) Variazione così costituita:

— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1971 che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura della indennità integrativa speciale	L.	22.003.200 (+)
— in dipendenza della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, concernente il diritto degli assistiti dall'ENPAS e dall'ENPDEDP all'assistenza diretta opzionale	»	36.733.442 (+)
— in relazione al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali	»	115.900.000 (-)
— in relazione alla situazione di fatto del personale	»	128.336.642 (-)
	L.	185.500.000 (-)

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 2.

(b) Variazione così costituita:

— in dipendenza della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1053	L.	9.402.400 (+)
— in relazione al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali	»	10.600.000 (-)
— per arrotondamento	»	600 (+)
	L.	1.197.000 (-)

(c) Variazione così costituita:

— in dipendenza della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1053	L.	5.336.800 (+)
— in relazione al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali	»	4.700.000 (-)
— in relazione alle esigenze	»	20.000.200 (+)
	L.	20.637.000 (+)

(d) Diminuzione conseguente al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali.

(e) Capitolo che si propone di istituire in relazione alla legge 30 ottobre 1971, n. 909, concernente compensi al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attività svolta a favore degli istituti ed enti previdenziali ed assistenziali. Allo stanziamento si provvederà nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo unico della stessa legge 30 ottobre 1971, n. 909.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1973

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1972	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1973
dell'anno finanziario 1972	dell'anno finanziario 1973				
		CATEGORIA III. — Personale in quiescenza.			
1045	1045	Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi (<i>Spese fisse ed obbligatorie</i>)	2.710.000.000	(a) 790.000.000 (+)	3.500.000.000
1046	1046	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento e similari (<i>Spese obbligatorie</i>)	100.000.000	»	100.000.000
			2.810.000.000	790.000.000 (+)	3.600.000.000
		CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi.			
		GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI.			
1050	1050	Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni	5.000.000	»	5.000.000
1051	1051	Spese di rappresentanza	8.000.000	»	8.000.000
		SPESE GENERALI.			
1055	1055	Compensi per speciali incarichi	12.000.000	(b) 300.000 (-)	11.700.000
1056	1056	Compensi ad esperti di lingua tedesca	4.000.000	»	4.000.000
1057	1057	Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Ministero — di consigli, comitati e Commissioni	200.000.000	(b) 5.000.000 (-)	195.000.000
1058	1058	Spese per accertamenti sanitari (<i>Spese obbligatorie</i>)	300.000	»	300.000

(a) Variazione così costituita:

— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1971 che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura della indennità integrativa speciale	L.	45.000.000 (+)
— in dipendenza della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, concernente il diritto degli assistiti dall'ENPAS e dall'ENPDEDP all'assistenza sanitaria diretta opzionale	»	107.633.000 (+)
— in relazione al carico delle pensioni	»	637.367.000 (+)
	L.	<u>790.000.000 (+)</u>

(b) Diminuzione conseguente al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1972	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1973
Numero					
dell'anno finanziario 1972	dell'anno finanziario 1973				
1059	1059	Spese per cure, ricoveri e protesi (<i>Spese obbligatorie</i>)	5.000.000	(a) 100.000 (-)	4.900.000
1060	1060	Fitto di locali	228.000.000	(b) 72.000.000 (+)	300.000.000
1061	1061	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relativi impianti	50.000.000	»	50.000.000
1062	1062	Spese postali e telegrafiche	65.000.000	(a) 1.600.000 (-)	63.400.000
1063	1063	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	11.000.000	(a) 300.000(-)	10.700.000
1064	1064	Funzionamento e manutenzione della biblioteca - Ac- quisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	4.000.000	(b) 1.000.000 (+)	5.000.000
1065	1065	Compensi per traduzioni ed interpreti	4.000.000	»	4.000.000
1066	1066	Spese per studi in materia di lavoro e previdenza so- ciale, nonché per le relative pubblicazioni	40.000.000	(b) 5.000.000 (+)	45.000.000
1067	1067	Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, for- mazione, aggiornamento e perfezionamento del per- sonale - Partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni varie	60.000.000	(a) 3.600.000 (-)	56.400.000
1068	1068	Spese casuali	1.000.000	»	1.000.000
1069	»	Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato degli oneri da essa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario (c)	<i>per memoria</i>	»	<i>soppresso</i>
			697.300.000	67.100.000 (+)	764.400.000

(a) Diminuzione conseguente al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali.

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

(c) Capitolo che si sopprime, in quanto la spesa viene posta a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione al Regolamento comunitario che prevede la compensazione finanziaria in materia di obblighi di servizio pubblico.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1973

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1972	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1973
Numero					
dell'anno finanziario 1972	dell'anno finanziario 1973				
		CATEGORIA V. — Trasferimenti.			
1080	1080	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	23.000.000	(a) 1.400.000 (-)	21.600.000
1081	1081	Equo indennizzo al personale civile per la perdita della integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio (<i>Spese obbligatorie</i>)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
			23.000.000	1.400.000 (-)	21.600.000
		CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili.			
1085	1085	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (<i>Spese obbligatorie</i>)	2.000.000	»	2.000.000
1086	1086	Residui passivi perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori (<i>Spese obbligatorie</i>)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
			2.000.000	»	2.000.000
		Totale della Rubrica 1	5.952.050.000	690.194.000 (+)	6.642.244.000

(a) Diminuzione conseguente al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1972	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1973
Numero					
dell'anno finanziario 1972	dell'anno finanziario 1973				
		RUBRICA 2. — UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE E CENTRI DI EMIGRAZIONE.			
		CATEGORIA II. — <i>Personale in attività di servizio.</i>			
1090	1090	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo (<i>Spese fisse ed obbligatorie</i>)	10.634.000.000	(a) 716.000.000 (+)	(a) 11.350.000.000
1091	1091	Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio (<i>Spese obbligatorie</i>)	77.600.000	(b) 32.400.000 (+)	(b) 110.000.000
1092	1092	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo	625.000.000	(c) 35.000.000 (+)	660.000.000
1093	1093	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	7.000.000	>	7.000.000
1094	1094	Compensi speciali	70.000.000	(d) 32.855.000 (+)	102.855.000
1095	1095	Premio speciale non pensionabile (<i>Spese obbligatorie</i>)	540.000.000	>	(e) 540.000.000

(a) Variazione così costituita:

— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1971 che stabilisce, in applica- zione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura della indennità integrativa speciale	L.	165.504.000 (+)
— in dipendenza della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, concernente il diritto degli assistiti dal- l'ENPAS e dall'ENPDEDP all'assistenza sanitaria diretta opzionale	»	301.889.816 (+)
— in relazione al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali	»	402.300.000 (-)
— in relazione alla situazione di fatto del personale	»	650.906.184 (+)
	L.	<u>716.000.000 (+)</u>

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 3.

(b) Variazione così costituita:

— in dipendenza del citato decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1971	L.	3.264.000 (+)
— in dipendenza della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1053	»	4.578.001 (+)
— in relazione alla situazione di fatto del personale	»	24.557.999 (+)
	L.	<u>32.400.000 (+)</u>

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 4.

(c) Variazione così costituita:

— in dipendenza della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1053	L.	58.600.000 (+)
— in relazione al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali	»	23.600.000 (-)
	L.	<u>35.000.000 (+)</u>

(d) Variazione così costituita:

— in dipendenza della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1053	L.	5.454.400 (+)
— in relazione al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali	»	2.600.000 (-)
— in relazione alle esigenze	»	30.000.600 (+)
	L.	<u>32.855.000 (+)</u>

(e) Lo stanziamento rimane invariato in quanto, a fronte delle diminuzioni in relazione al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali (lire 20.400.000) e in relazione alle esigenze (lire 8.236.328), viene considerato un aumento di pari importo in dipendenza della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1053.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1973

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1972	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1973
Numero					
dell'anno finanziario 1972	dell'anno finanziario 1973				
1096	1096	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale	400.000.000	(a) 7.402.000 (-)	392.598.000
1097	1097	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	22.000.000	(b) 800.000 (-)	21.200.000
			12.375.600.000	808.053.000 (+)	13.183.653.000
CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi.					
1105	1105	Fitto di locali	610.000.000	(c) 40.000.000 (+)	650.000.000
1106	1106	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relativi impianti	30.000.000	(c) 5.000.000 (+)	35.000.000
1107	1107	Spese per accertamenti sanitari (<i>Spese obbligatorie</i>)	3.000.000	(b) 100.000 (-)	2.900.000
1108	1108	Spese postali e telegrafiche	250.000.000	(b) 9.400.000 (-)	240.600.000
1109	1109	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	75.000.000	(b) 2.800.000 (-)	72.200.000
1110	1110	Spese d'ufficio	690.000.000	(b) 26.200.000 (-)	663.800.000
			1.658.000.000	6.500.000 (+)	1.664.500.000

(a) Variazione così costituita:

— in dipendenza della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, concernente il diritto degli assistiti dall'ENPAS e dall'ENPDEDP all'assistenza sanitaria diretta opzionale	L.	7.698.000 (+)
— in relazione al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali	»	15.100.000 (-)
	L.	<u>7.402.000 (-)</u>

(b) Diminuzione conseguente al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali.

(c) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1972	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1973
Numero					
dell'anno finanziario 1972	dell'anno finanziario 1973				
		CATEGORIA V. — Trasferimenti.			
1120	1120	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	25.000.000	(a) 900.000 (-)	24.100.000
		Totale della Rubrica 2	14.058.600.000	813.653.000 (+)	14.872.253.000
		RUBRICA 3. — SEZIONI COMUNALI E FRAZIONALI DEGLI UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE.			
		CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio.			
1125	1125	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo (<i>Spese fisse ed obbligatorie</i>)	19.500.000.000	(b) 100.000.000 (+)	(b) 19.600.000.000
1126	1126	Compensi forfettari ai corrispondenti del servizio di collocamento	63.000.000	(c) 5.500.000 (-)	57.500.000
1127	1127	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo	631.250.000	(d) 35.350.000 (+)	666.600.000
1128	1128	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale	400.000.000	>	400.000.000
1129	1129	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	50.000.000	>	50.000.000

(a) Diminuzione conseguente al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali.

(b) Variazione così costituita:

— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1971 che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura della indennità integrativa speciale	L.	305.395.200 (+)
— in dipendenza della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, concernente il diritto degli assistiti dall'ENPAS e dall'ENPDEDP all'assistenza sanitaria diretta opzionale	»	499.707.859 (+)
— in relazione alla situazione di fatto del personale	»	705.103.059 (-)
	L.	<u>100.000.000 (+)</u>

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 5.

(c) Variazione così costituita:

— in dipendenza della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1053	L.	569.300 (+)
— in relazione alle esigenze	»	6.069.300 (-)
	L.	<u>5.500.000 (-)</u>

(d) Aumento proposto in dipendenza della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1053.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1973

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1972	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1973
Numero					
dell'anno finanziario 1972	dell'anno finanziario 1973				
1130	1130	Compensi speciali	45.000.000	(a) 34.200.000 (+)	79.200.000
			20.689.250.000	164.050.000 (+)	20.853.300.000
		CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi.			
1140	1140	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relativi impianti	180.000.000	(b) 20.000.000 (+)	200.000.000
1141	1141	Spese per accertamenti sanitari (<i>Spese obbligatorie</i>)	5.000.000	»	5.000.000
1142	1142	Spese postali e telegrafiche	100.000.000	(b) 20.000.000 (+)	120.000.000
1143	1143	Spese d'ufficio	750.000.000	»	750.000.000
1144	1144	Fitto di locali	450.000.000	(b) 50.000.000 (+)	500.000.000
			1.485.000.000	90.000.000(+)	1.575.000.000
1152	1152	CATEGORIA V. — Trasferimenti. Interventi assistenziali a favore del personale in ser- vizio, di quello cessato dal servizio e delle loro fa- miglie	45.000.000	»	45.000.000
		Totale della Rubrica 3	22.219.250.000	254.050.000 (+)	22.473.300.000

(a) Variazione così costituita:

— in dipendenza della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, concernente il diritto degli assistiti dal-
l'ENPAS e dall'ENPDEDP all'assistenza sanitaria diretta opzionale

L. 4.200.000 (+)

— in relazione alle esigenze

» 30.000.000 (+)

L. 34.200.000 (+)

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1972	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1973
Numero					
dell'anno finanziario 1972	dell'anno finanziario 1973				
		RUBRICA 4. — ISPETTORATO DEL LAVORO.			
		CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio.			
1155	1155	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo (<i>Spese fisse ed obbligatorie</i>)	764.045.000	(a) 35.600.000 (+)	(a) 799.645.000
1156	1156	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo	175.000.000	(b) 6.900.000 (-)	168.100.000
1157	1157	Compensi speciali	60.000.000	(b) 2.400.000 (-)	57.600.000
1158	1158	Premio speciale non pensionabile (<i>Spese obbligatorie</i>)	50.000.000	(b) 2.000.000 (-)	48.000.000
1159	1159	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale	400.000.000	(b) 15.800.000 (-)	384.200.000
1160	1160	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	11.000.000	(b) 400.000 (-)	10.600.000
1161	1161	Competenze al personale dell'Arma dei Carabinieri che presta servizio nell'interesse dell'Ispettorato del lavoro (<i>Spese obbligatorie</i>)	210.000.000	*	(c) 210.000.000
1162	1162	Indennità al personale addetto agli apparati meccanografici ed a quello in servizio presso i centri meccanografici	<i>per memoria</i>	*	<i>per memoria</i>
			1.670.045.000	8.100.000 (+)	(d) 1.678.145.000

(a) Variazione che si propone per ripartire, in relazione alle esigenze, il fondo di complessive lire 2.000.000.000 costituito dal contributo dello Stato nelle spese dell'Ispettorato del lavoro (lire 500.000.000) e dall'acconto sul concorso alle spese medesime da parte degli Istituti di assicurazione sociale (lire 1.500.000.000), di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 846 tenuto anche conto della diminuzione di lire 30.300.000 in relazione al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali.

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 6.

(b) Diminuzione conseguente al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali.

(c) Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 7.

(d) Del contributo a carico dello Stato di lire 500.000.000, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 846, lire 378.225.000 sono comprese in detta somma e lire 15.000.000 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rubrica Ispettorato tecnico dell'industria, ai sensi dell'articolo 31 della legge 22 luglio 1961, n. 628.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1973

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1972	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1973
Numero					
dell'anno finanziario 1972	dell'anno finanziario 1973				
		CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi.			
1170	1170	Spese per l'addestramento, la specializzazione e l'aggiornamento professionale e tecnico del personale	5.000.000	(a) 200.000 (-)	4.800.000
1171	1171	Fitto di locali	60.000.000	»	60.000.000
1172	1172	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relativi impianti	10.000.000	»	10.000.000
1173	1173	Spese postali e telegrafiche	48.000.000	(a) 1.900.000 (-)	46.100.000
1174	1174	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	35.000.000	(a) 1.400.000 (-)	33.600.000
1175	1175	Spese d'ufficio	91.000.000	(a) 3.600.000 (-)	87.400.000
1176	1176	Spese per accertamenti sanitari (<i>Spese obbligatorie</i>)	200.000	»	200.000
1177	1177	Spese per rilevazioni ed elaborazioni statistiche e di funzionamento del centro meccanografico per i servizi di competenza dell'Ispettorato del lavoro . . .	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
			249.200.000	7.100.000 (-)	(b) 242.100.000
		CATEGORIA V. — Trasferimenti.			
1185	1185	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	25.000.000	(a) 1.000.000 (-)	(c) 24.000.000
		Totale della Rubrica 4	1.944.245.000	»	1.944.245.000

(a) Diminuzione conseguente al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali.

(b) Del contributo a carico dello Stato di lire 500.000.000 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, modificato dalla citata legge 13 luglio 1965, n. 846, lire 64.020.000 sono comprese in detta somma e lire 40.755.000, sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro - rubrica Provveditorato generale dello Stato per l'acquisto di stampati, la manutenzione e riparazione di mobili, arredamenti, apparecchi tecnici e macchine d'ufficio.

(c) Compresa lire 2.000.000 quale quota parte del contributo a carico dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 846.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1972	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1973
Numero					
dell'anno finanziario 1972	dell'anno finanziario 1973				
		RUBRICA 5. — RAPPORTI DI LAVORO.			
		CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi.			
1190	1190	Spese per studi, inchieste, rilevazioni in materia di lavoro e per l'acquisto delle relative pubblicazioni speciali da inviare, anche su richiesta, a Governi ed Autorità di Paesi esteri nonché spese per la redazione della rivista « Rassegna del lavoro »	39.800.000	(a) 15.200.000 (+)	55.000.000
1191	1191	Spese per l'acquisto e conferimento delle insegne e dei brevetti ai decorati della « Stella al merito del lavoro » nonché per tutte le iniziative dirette all'assistenza dei decorati stessi. Spese per il funzionamento della relativa Commissione, compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale	52.500.000	»	52.500.000
1192	1192	Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto a membri estranei all'Amministrazione del lavoro e previdenza sociale — delle commissioni per la tutela del lavoro a domicilio, per la tutela del rapporto di lavoro domestico e per la disciplina del lavoro di facchinaggio	20.000.000	(a) 5.000.000 (+)	25.000.000
			112.300.000	20.200.000 (+)	132.500.000

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1973

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1972	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1973
dell'anno finanziario 1972	dell'anno finanziario 1973				
		CATEGORIA V. — Trasferimenti.			
1196	1196	Contributo all'Unione Internazionale degli Organismi Familiari - « U.I.O.F. »	1.300.000	»	1.300.000
		Totale della Rubrica 5	113.600.000	20.200.000 (+)	133.800.000
		RUBRICA 6. — PREVIDENZA ED ASSISTENZA.			
		CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi.			
1200	1200	Spese per le inchieste sugli infortuni occorsi alle persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (<i>Spese obbligatorie</i>) . .	40.000.000	»	40.000.000
		CATEGORIA V. — Trasferimenti.			
1205	1205	Sussidi a lavoratori particolarmente bisognosi e ad enti, istituti e organismi assistenziali dei lavoratori e loro famiglie	114.000.000	»	114.000.000
1207	1207	Provvedimenti in favore dei lavoratori delle zone colpite dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 1970	350.000.000	»	350.000.000
1209	1209	Contributo all'onere relativo alle assicurazioni di malattia a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (<i>Spese obbligatorie</i>)	200.000.000	»	200.000.000

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1972	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1973
Numero					
dell'anno finanziario 1972	dell'anno finanziario 1973				
1210	1210	Contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per le assicurazioni obbligatorie per la invalidità e la vecchiaia dei perseguitati politici o razziali, relativamente ai periodi da questi trascorsi in carcere o al confino di polizia o all'estero per sottrarsi a condanne o mandati di cattura (<i>Spese obbligatorie</i>)	3.500.000	»	3.500.000
»	1212	Concorso dello Stato nella spesa sostenuta dalle Casse mutue malattia per la corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane ed alle lavoratrici esercenti attività commerciali (a)	»	(a) 4.000.000.000 (+)	4.000.000.000
1213	1213	Rimborso all'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) degli oneri sostenuti per prestazioni in favore dei lavoratori colpiti da silicosi contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati	650.000.000	»	650.000.000
1214	1214	Contributo alla gestione dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari	11.380.000.000	»	(b) 11.380.000.000
1215	1215	Contributo all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione »	100.000.000	»	(c) 100.000.000
1216	1216	Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei sussidi straordinari corrisposti ai familiari dei lavoratori italiani emigrati all'estero (saldo al 31 dicembre due esercizi precedenti)	35.000.000	»	35.000.000
1217	1217	Contributo ordinario al « Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero », istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale	450.000.000	»	450.000.000

(a) Capitolo che si propone di istituire e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

(b) Lo stanziamento è autorizzato con l'articolo 119 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato, per l'anno finanziario 1973.

(c) Lo stanziamento è autorizzato con l'articolo 120 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato, per l'anno finanziario 1973.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1973

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1972	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1973
Numero					
dell'anno finanziario 1972	dell'anno finanziario 1973				
1218	1218	Contributo ordinario al « Fondo per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei Ministri di culti diversi dalla religione cattolica », istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale	4.500.000	»	4.500.000
1219	1219	Contributo all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per il finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i lavoratori agricoli	3.000.000.000	»	3.000.000.000
»	1220	Contributo all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per l'estensione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili di guerra (a)	«	(a) 750.000.000	750.000.000
1221	1221	Contributo alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti (<i>Spese obbligatorie</i>)	9.575.000.000	(b) 500.000.000 (-)	9.075.000.000
1222	1222	Contributo alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli artigiani (<i>Spese obbligatorie</i>)	6.725.000.000	»	6.725.000.000
1223	1223	Contributo alla Federazione nazionale delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani per l'estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensioni e loro familiari	80.000.000	»	80.000.000
1224	1224	Contributo alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli esercenti attività commerciali (<i>Spese obbligatorie</i>)	4.300.000.000	»	4.300.000.000

(a) Capitolo che si propone di istituire e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 20 ottobre 1971, n. 944.
(b) Variazione proposta in relazione alle esigenze.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1972	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1973
Numero					
dell'anno finanziario 1972	dell'anno finanziario 1973				
1225	1225	Contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale — gestione assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria — in dipendenza dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali	<i>per memoria</i>	»	(a) <i>per memoria</i>
1226	1226	Contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano per l'assistenza sanitaria ai familiari, residenti in Italia, dei lavoratori italiani occupati in Svizzera ed ai lavoratori frontalieri	4.500.000.000	»	4.500.000.000
1227	1227	Contributo per il funzionamento della scuola nazionale cani guida ciechi	25.000.000	»	25.000.000
1228	1228	Contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale — gestione assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria — in dipendenza dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane del Mezzogiorno	<i>per memoria</i>	»	(b) <i>per memoria</i>
1229	1229	Contributi alla gestione ordinaria della Cassa integrazioni guadagni degli operai dell'industria e al Fondo adeguamento pensioni presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale	20.000.000.000	»	20.000.000.000
1230	1230	Concorso dello Stato a favore del « Fondo Sociale » e dei regimi di pensione per i lavoratori autonomi gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (c)	666.600.000.000	(c) 66.600.000.000 (+)	(c) 733.200.000.000

(a) Lo stanziamento verrà iscritto ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 590 e articolo 3 del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 286.

(b) Lo stanziamento verrà iscritto ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 589.

(c) Modificata la denominazione per una pertinente specificazione della spesa. Aumento proposto in applicazione dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale. Lo stanziamento verrà integrato ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della citata legge 30 aprile 1969, n. 153 e articolo 24 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1973

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1972	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1973
Numero					
dell'anno finanziario 1972	dell'anno finanziario 1973				
1231	1231	Contributo integrativo dello Stato a favore del « Fondo Sociale » istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale	137.000.000.000	(a) 64.000.000.000 (+)	201.000.000.000
1232	»	Contributo straordinario al Fondo adeguamento pensioni istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ad estinzione del debito contratto il 31 dicembre 1964 dalla gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (b)	38.858.000.000	(b) 38.858.000.000 (-)	soppresso
1233	1233	Contributo alla Cassa unica per gli assegni familiari nella spesa per la corresponsione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari	28.000.000.000	(c) 22.000.000.000 (+)	50.000.000.000
1234	1234	Concorso nella spesa sostenuta dagli Istituti di assicurazione contro le malattie per il rimborso delle retribuzioni ai lavoratori donatori di sangue, per la giornata di riposo	100.000.000	»	100.000.000
1236	1236	Contributo all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro le malattie per il finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione malattia a favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose	500.000.000	»	500.000.000

(a) Aumento proposto per l'adeguamento del contributo dello Stato all'importo previsto per l'anno 1973 dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1969, n. 153, tenuto conto della quota di lire 62.000.000.000 che non viene per ora iscritta, ai sensi dell'articolo 141 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1973.

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere di cui alla legge 21 luglio 1965, n. 903.

(c) Aumento proposto per adeguare il contributo dello Stato all'importo previsto, per l'anno finanziario 1973, dall'articolo 2 della legge 30 giugno 1971, n. 509.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1972	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1973
Numero					
dell'anno finanziario 1972	dell'anno finanziario 1973				
1238	1238	Contributo integrativo da corrispondere alle gestioni dell'assicurazione contro le malattie dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali	18.000.000.000	»	18.000.000.000
1239	1239	Concorso dello Stato agli oneri gravanti sugli Istituti previdenziali italiani per prestazioni a beneficiari in Italia corrisposte in conformità del Regolamento del Consiglio della Comunità Economica Europea per la sicurezza sociale dei lavoratori emigranti .	500.000.000	»	500.000.000
			951.050.000.000	117.992.000.000 (+)	1.069.042.000.000
		Totale della Rubrica 6 . . .	951.090.000.000	117.992.000.000 (+)	1.069.082.000.000
		RUBRICA 7. — COOPERAZIONE.			
		CATEGORIA IV. — <i>Acquisto di beni e servizi.</i>			
1240	1240	Spese, comprese quelle di funzionamento delle Commissioni provinciali, per l'esercizio della vigilanza sulle Cooperative e loro consorzi e comunque connesse all'attuazione delle leggi in materia di cooperazione	55.000.000	(a) 10.000.000 (+)	65.000.000

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1973

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1972	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1973
Numero					
dell'anno finanziario 1972	dell'anno finanziario 1973				
1241	1241	Spese di propaganda, pubblicità e mostre e per iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione e la diffusione dei principi cooperativi, anche attraverso corsi per operatori, nonché per la qualificazione dei dirigenti di cooperative e il pagamento di compensi e diritti di autore per pubblicazioni edite dal Ministero a scopo di divulgazione del movimento cooperativo (a)	415.000.000	(a) 185.000.000 (+)	600.000.000
			470.000.000	195.000.000 (+)	665.000.000
		Totale della Rubrica 7	470.000.000	195.000.000 (+)	665.000.000
		RUBRICA 8. — COLLOCAMENTO DELLA MANODOPERA.			
		CATEGORIA IV. — <i>Acquisto di beni e servizi.</i>			
1250	1250	Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione del Lavoro e della Previdenza Sociale — delle Commissioni per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati	200.000.000	(b) 100.000.000 (+)	300.000.000
1251	1251	Spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio	14.000.000	(b) 6.000.000 (+)	20.000.000
1252	1252	Spese per il reclutamento, avviamento ed assistenza dei lavoratori italiani e delle loro famiglie destinati all'estero o che rimpatriano e degli stranieri assimilati nonché per il collocamento e l'assistenza dei lavoratori singoli, dei gruppi e delle famiglie migranti per motivi di lavoro nell'interno dello Stato	1.150.000.000	(b) 150.000.000 (+)	1.300.000.000

(a) Modificata la denominazione per considerarvi le iniziative di cui all'articolo 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, concernente provvedimenti per la cooperazione. Aumento proposto in relazione alle esigenze.

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1972	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1973
Numero					
dell'anno finanziario 1972	dell'anno finanziario 1973				
1253	1253	Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato del costo inerente al trasporto dei lavoratori e loro famiglie che migrano per motivi di lavoro all'interno dello Stato e che espatriano o rimpatriano e del loro bagaglio, nonché per il trasporto degli stranieri assimilati (a)	800.000.000	»	800.000.000
1254	1254	Spese per le rilevazioni ed elaborazioni statistiche e di funzionamento del relativo centro meccanografico. Spese per la gestione, mediante elaborazione elettronica, di un archivio nominativo e numerico dei lavoratori per la compensazione della domanda e dell'offerta	400.000.000	(b) 50.000.000 (+)	450.000.000
			2.564.000.000	306.000.000 (+)	2.870.000.000
CATEGORIA V. — Trasferimenti.					
1255	1255	Spese per il funzionamento del Comitato Consultivo Nazionale in materia di scambio, all'interno delle Comunità europee, dei giovani lavoratori tirocinanti e per la concessione, in favore dei medesimi, di borse di studio o di equivalenti forme di assistenza economica, in applicazione dell'articolo 50 del trattato istitutivo della Comunità economica europea	35.000.000	»	35.000.000
1270	1270	Somma da versare al Fondo destinato alla erogazione di provvidenze a favore del personale licenziato da aziende carbo-siderurgiche, istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
			35.000.000	»	35.000.000
		Totale della Rubrica 8	2.599.000.000	306.000.000 (+)	2.905.000.000
		Totale della Sezione VIII	998.446.745.000	120.271.097.000 (+)	1.118.717.842.000
		TOTALE DEL TITOLO I	998.446.745.000	120.271.097.000 (+)	1.118.717.842.000

(a) Modificata la denominazione per una pertinente specificazione della spesa.

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1973

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1972	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1973
Numero					
dell'anno finanziario 1972	dell'anno finanziario 1973				
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE			
		RUBRICA 9. — ORIENTAMENTO ED ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE.			
		CATEGORIA XII. — Trasferimenti.			
5030	5030	Contributo al « Fondo per l'addestramento professio- nale dei lavoratori »	30.000.000.000	(a) 10.000.000.000 (-)	(a) 20.000.000.000
5032	5032	Contributi al « Fondo per l'addestramento professio- nale dei lavoratori » per la istituzione della gestione speciale riguardante l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	1.150.000.000	(b) 765.000.000 (-)	385.000.000
			31.150.000.000	10.765.000.000 (-)	20.385.000.000
		Totale della Rubrica 9 . . .	31.150.000.000	10.765.000.000 (-)	20.385.000.000
		Totale della Sezione VIII . . .	31.150.000.000	10.765.000.000 (-)	20.385.000.000
		TOTALE DEL TITOLO II . . .	31.150.000.000	10.765.000.000 (-)	20.385.000.000

Variazione così risultante:

— in relazione al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali	L.	20.000.000.000 (-)
— in relazione alle esigenze	»	10.000.000.000 (+)
	L.	<u>10.000.000.000 (-)</u>

(a) Lo stanziamento è autorizzato con l'articolo 121 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1973.

(b) Diminuzione conseguente al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali.

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1972	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1973
Numero	DENOMINAZIONE			
dell'anno finanziario 1972	dell'anno finanziario 1973			
	RIASSUNTO			
	TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
	SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE.			
	CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio.			
	— Rubrica 1. — Servizi generali	2.419.750.000	165.506.000 (-)	2.254.244.000
	— Rubrica 2. — Uffici del lavoro e della massima occupazione e Centri di emigrazione .	12.375.600.000	808.053.000 (+)	13.183.653.000
	— Rubrica 3. — Sezioni comunali e frazionali degli Uffici del lavoro e della massima occupazione	20.689.250.000	164.050.000 (+)	20.853.300.000
	— Rubrica 4. — Ispettorato del lavoro	1.670.045.000	8.100.000 (+)	1.678.145.000
		37.154.645.000	814.697.000 (+)	37.969.342.000
	CATEGORIA III. — Personale in quiescenza.			
	— Rubrica 1. — Servizi generali	2.810.000.000	790.000.000 (+)	3.600.000.000
	CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi.			
	— Rubrica 1. — Servizi generali	697.300.000	67.100.000 (+)	764.400.000
	— Rubrica 2. — Uffici del lavoro e della massima occupazione e Centri di emigrazione .	1.658.000.000	6.500.000 (+)	1.664.500.000
	— Rubrica 3. — Sezioni comunali e frazionali degli Uffici del lavoro e della massima occupazione	1.485.000.000	90.000.000 (+)	1.575.000.000
	— Rubrica 4. — Ispettorato del lavoro	249.200.000	7.100.000 (-)	242.100.000
	— Rubrica 5. — Rapporti di lavoro	112.300.000	20.200.000 (+)	132.500.000
	— Rubrica 6. — Previdenza ed assistenza	40.000.000	»	40.000.000
	— Rubrica 7. — Cooperazione	470.000.000	195.000.000 (+)	665.000.000
	— Rubrica 8. — Collocamento della manodopera . .	2.564.000.000	306.000.000 (+)	2.870.000.000
		7.275.800.000	677.700.000 (+)	7.953.500.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1973

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SPESA

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1972	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1973
Numero	DENOMINAZIONE			
dell'anno finanziario 1972	dell'anno finanziario 1973			
	CATEGORIA V. — Trasferimenti.			
	— Rubrica 1. — Servizi generali	23.000.000	1.400.000 (-)	21.600.000
	— Rubrica 2. — Uffici del lavoro e della massima occupazione e Centri di emigrazione	25.000.000	900.000 (-)	24.100.000
	— Rubrica 3. — Sezioni comunali e frazionali degli Uffici del lavoro e della massima occupazione	45.000.000	»	45.000.000
	— Rubrica 4. — Ispettorato del lavoro	25.000.000	1.000.000 (-)	24.000.000
	— Rubrica 5. — Rapporti di lavoro	1.300.000	»	1.300.000
	— Rubrica 6. — Previdenza ed assistenza	951.050.000.000	117.992.000.000 (+)	1.069.042.000.000
	— Rubrica 8. — Collocamento della manodopera	35.000.000	»	35.000.000
		951.204.300.000	117.988.700.000 (+)	1.069.193.000.000
	CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili.			
	— Rubrica 1. — Servizi generali	2.000.000	»	2.000.000
	Totale della Sezione VIII	998.446.745.000	120.271.097.000 (+)	1.118.717.842.000
	TOTALE DEL TITOLO I	998.446.745.000	120.271.097.000 (+)	1.118.717.842.000
	TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
	SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE.			
	CATEGORIA XII. — Trasferimenti.			
	— Rubrica 9. — Orientamento ed addestramento professionale	31.150.000.000	10.765.000.000 (-)	20.385.000.000
	Totale della Sezione VIII	31.150.000.000	10.765.000.000 (-)	20.385.000.000
	TOTALE DEL TITOLO II	31.150.000.000	10.765.000.000 (-)	20.385.000.000

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1972	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1973
Numero					
dell'anno finanziario 1972	dell'anno finanziario 1973				
		RIASSUNTO PER SEZIONI			
		SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE.			
		Titolo I	998.446.745.000	120.271.097.000 (+)	1.118.717.842.000
		Titolo II	31.150.000.000	10.765.000.000 (-)	20.385.000.000
			1.029.596.745.000	109.506.097.000 (+)	1.139.102.842.000
		RIASSUNTO PER CATEGORIE			
		CATEGORIA II. — <i>Personale in attività di servizio.</i>			
		— Sezione VIII	37.154.645.000	814.697.000 (+)	37.969.342.000
		CATEGORIA III. — <i>Personale in quiescenza.</i>			
		— Sezione VIII	2.810.000.000	790.000.000 (+)	3.600.000.000
		CATEGORIA IV. — <i>Acquisto di beni e servizi.</i>			
		— Sezione VIII	7.275.800.000	677.700.000 (+)	7.953.500.000
		CATEGORIA V. — <i>Trasferimenti.</i>			
		— Sezione VIII	951.204.300.000	117.988.700.000 (+)	1.069.193.000.000
		CATEGORIA IX. — <i>Somme non attribuibili.</i>			
		— Sezione VIII	2.000.000	»	2.000.000
		CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti.</i>			
		— Sezione VIII	31.150.000.000	10.765.000.000 (-)	20.385.000.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1973

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SPESA

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1972	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1973
Numero	DENOMINAZIONE			
dell'anno finanziario 1972	dell'anno finanziario 1973			
	RIASSUNTO PER RUBRICHE			
	RUBRICA 1. — <i>Servizi generali</i>	5.952.050.000	690.194.000 (+)	6.642.244.000
	RUBRICA 2. — <i>Uffici del lavoro e della massima occupazione e Centri di emigrazione</i>	14.058.600.000	813.653.000 (+)	14.872.253.000
	RUBRICA 3. — <i>Sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione</i>	22.219.250.000	254.050.000 (+)	22.473.300.000
	RUBRICA 4. — <i>Ispettorato del lavoro</i>	1.944.245.000	»	1.944.245.000
	RUBRICA 5. — <i>Rapporti di lavoro</i>	113.600.000	20.200.000 (+)	133.800.000
	RUBRICA 6. — <i>Previdenza ed assistenza</i>	951.090.000.000	117.992.000.000 (+)	1.069.082.000.000
	RUBRICA 7. — <i>Cooperazione</i>	470.000.000	195.000.000 (+)	665.000.000
	RUBRICA 8. — <i>Collocamento della manodopera</i>	2.599.000.000	306.000.000 (+)	2.905.000.000
	RUBRICA 9. — <i>Orientamento ed addestramento professionale</i>	31.150.000.000	10.765.000.000 (-)	20.385.000.000
		1.029.596.745.000	109.506.097.000 (+)	1.139.102.842.000
	RIEPILOGO			
	TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)	998.446.745.000	120.271.097.000 (+)	1.118.717.842.000
	TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)	31.150.000.000	10.765.000.000 (-)	20.385.000.000
		1.029.596.745.000	109.506.097.000 (+)	1.139.102.842.000

Capitolo n. 1021. — *Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato.*
(Spese fisse ed obbligatorie).

QUALIFICA	Numero dei posti coperti	Spesa annua per stipendi	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno perso- nale di sede	13 ^a mensi- lità	TOTALE
Ministro	1	6.247.500	»	»	520.625	6.768.125
Sottosegretario di Stato	3	18.191.250	»	»	1.515.937	19.707.187
Totale	4	24.438.750	»	»	2.036.562	26.475.312
Indennità integrativa speciale						1.324.800
					Arrotondamento	53.888
					Totale	27.854.000

Capitolo n. 1030. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*
(Spese fisse ed obbligatorie).

Parametri	QUALIFICA	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	13 ^a mensilità	TOTALE
		Risultanti dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1972					
PERSONALE DI RUOLO.								
<i>Carriera direttiva.</i>								
742	Direttore generale	6	7	38.993.950	1.221.120	38.400	3.249.495	43.502.965
530	Ispettore generale	17	23	96.316.226	3.663.360	192.000	8.026.353	108.197.939
426	Direttore di divisione	60	51	171.662.532	8.140.800	422.400	14.305.211	194.530.943
387	Direttore di divisione		5	14.222.250	814.080	38.400	1.185.187	16.259.917
307	Direttore di sezione	322	113	286.851.178	22.997.760	»	23.904.265	333.753.203
257	Consigliere		12	23.234.076	2.442.240	»	1.936.173	27.612.489
	Totale	405	211	631.280.212	39.279.360	691.200	52.606.684	723.857.456
<i>Carriera di concetto.</i>								
370	Segretario capo	9	8	23.931.600	1.221.120	76.800	1.994.300	27.223.820
297	Segretario principale	38	18	41.257.746	3.052.800	115.200	3.438.146	47.863.892
255	Segretario principale		14	26.895.484	2.442.240	76.800	2.241.290	31.655.814
218	Segretario	38	12	20.190.180	2.442.240	»	1.682.515	24.314.935
	Totale	85	52	112.275.010	9.158.400	268.800	9.356.251	131.058.461

N.B. - Nella colonna « numero dei posti risultanti dalle tabelle organiche » non sono considerate le diminuzioni del personale trasferito alle Regioni a statuto ordinario, in quanto non è stato adottato il provvedimento di riduzione dell'organico stesso.

Capitolo n. 1030. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*
(Spese fisse ed obbligatorie).

Parametri	QUALIFICA	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	13 ^a mensilità	TOTALE
		Risultanti dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1972					
<i>Carriera esecutiva.</i>								
245	Coadiutore superiore	27	27	48.620.250	4.477.440	192.000	4.051.687	57.341.377
213	Coadiutore princ. e Assistente alla vigilanza	115	30	50.488.980	5.088.000	192.000	4.207.415	59.976.395
183	Coadiutore princ. e Assistente alla vigilanza		83	114.430.108	12.211.200	883.200	9.535.842	137.060.350
163	Coadiutore	113	33	40.524.033	5.698.560	192.000	3.377.003	49.791.596
133	Coadiutore		18	18.035.784	3.663.360	»	1.502.982	23.202.126
120	Coadiutore		1	882.000	203.520	»	73.500	1.159.020
	Totale	255	192	272.981.155	31.342.080	1.459.200	22.748.429	328.530.864
<i>Carriera del personale ausiliario.</i>								
<i>a) Addetto agli Uffici.</i>								
165	Commesso capo	38	10	13.643.430	1.628.160	76.800	1.136.952	16.485.342
143	Commesso capo		28	31.636.584	4.477.440	230.400	2.636.382	38.980.806
133	Commesso	86	46	48.339.836	6.309.120	192.000	4.028.320	58.869.276
115	Commesso		16	13.862.096	3.256.320	»	1.155.175	18.273.591
100	Commesso		3	2.205.000	610.560	»	183.750	2.999.310
	Totale	135	111	119.066.829	17.909.760	499.200	9.922.236	147.398.025
	Totale personale di ruolo	880	566	1.135.603.206	97.689.600	2.918.400	94.633.600	1.330.844.806

N.B. - Nella colonna « numero dei posti risultanti dalle tabelle organiche » non sono considerate le diminuzioni del personale trasferito alle Regioni a statuto ordinario, in quanto non è stato adottato il provvedimento di riduzione dell'organico stesso.

Capitolo n. 1030. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*
(Spese fisse ed obbligatorie).

Parametri	QUALIFICA	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	13 ^a mensilità	TOTALE
		Risultanti dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1972					
	PERSONALE A CONTRATTO. (Assunto a norma del decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935).							
	PERSONALE DI CONCETTO.							
370	Segretario capo	»	2	5.846.925	407.040	»	487.244	6.741.209
	PERSONALE ESECUTIVO.							
213	Coadiutore principale	»	1	1.800.382	203.520	»	150.032	2.153.934
	Totale personale a contratto	»	3	7.647.307	610.560	»	637.276	8.895.143
	PERSONALE AVVENTIZIO. (Assunto a norma del regio decreto legge 4 febbraio 1937, n. 100).							
100	4 ^a categoria	»	4	3.675.000	814.080	»	306.250	4.795.330
	Totale personale non di ruolo	»	7	11.322.307	1.424.640	»	943.526	13.690.473
	Totale generale	880	573	1.146.925.513	99.114.240	2.918.400	95.577.126	1.344.535.279
	Indennità integrativa speciale							189.777.600
	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato							123.540.675
	Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in corso e nuove assunzioni per l'espletamento di concorsi già banditi							114.146.446
	Totale							1.772.000.000

N.B. - Nella colonna « numero dei posti risultanti dalle tabelle organiche » non sono considerate le diminuzioni del personale trasferito alle Regioni a statuto ordinario, in quanto non è stato adottato il provvedimento di riduzione dell'organico stesso.

Capitolo n. 1090. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*
(Spese fisse ed obbligatorie).

Parametri	QUALIFICA	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	13 ^a mensilità	TOTALE	
		Risultanti dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1972						
	PERSONALE DI RUOLO.								
	<i>Carriera direttiva.</i>								
530	Ispettore generale	26	29	121.442.198	3.816.720	384.000	10.120.183	135.763.101	
426	Direttore capo	100	95	312.327.225	14.061.600	768.000	26.027.269	353.184.094	
387	Direttore capo		11	31.288.950	2.209.680	»	2.607.412	36.106.042	
307	Direttore		399	1.012.863.894	80.264.000	»	84.405.325	1.177.533.219	
257	Consigliere	706	145	273.897.750	29.088.000	»	22.824.812	325.810.562	
190	Consigliere		»	»	»	»	»	»	
	Totale	832	679	1.751.820.017	129.440.000	1.152.000	145.985.001	2.028.397.018	
	<i>Carriera di concetto.</i>								
426	Segretario capo	111		»	»	»	»	»	
387	Segretario capo		90	256.000.500	16.070.400	384.000	21.333.375	293.788.275	
370	Segretario capo		31	86.412.097	5.222.880	192.000	7.201.008	99.027.985	
307	Segretario principale		99	223.388.550	17.878.320	384.000	18.615.713	260.266.583	
297	Segretario principale		500	111	254.422.767	20.088.000	422.400	21.201.897	296.135.064
257	Segretario principale			30	56.668.500	5.022.000	192.000	4.722.375	66.604.875
255	Segretario principale			279	549.061.398	48.010.320	1.536.000	45.755.116	644.362.834
218	Segretario		499	203	349.661.816	40.176.000	»	29.138.485	418.976.301
178	Segretario			162	211.944.600	32.088.000	»	17.662.050	261.694.650
160	Segretario			22	25.872.000	4.008.800	»	2.156.000	32.036.800
	Totale	1.110	1.027	2.013.432.228	188.564.720	3.110.400	167.786.019	2.372.893.367	
	<i>Carriera esecutiva.</i>								
	<i>a) Addetti al servizio avviamento dei lavoratori</i>								
270	Addetto superiore	126	132	261.954.000	22.096.800	844.800	21.829.500	306.725.100	

N.B. - Nella colonna « numero dei posti risultanti dalle tabelle organiche » non sono considerate le diminuzioni del personale trasferito alle Regioni a statuto ordinario, in quanto non è stato adottato il provvedimento di riduzione dell'organico stesso.

Capitolo n. 1090. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*
(Spese fisse ed obbligatorie)

Parametri	QUALIFICA	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	13* mensilità	TOTALE
		Risultanti dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1972					
243	Addetto principale	567	524	935.890.200	91.199.520	2.688.000	77.990.850	1.107.768.570
220	Addetto principale		101	163.317.000	16.271.280	768.000	13.609.750	193.966.030
203	Addetto		680	1.014.594.000	120.528.000	3.072.000	84.549.500	1.222.743.500
175	Addetto		43	55.308.750	8.637.840	»	4.609.062	68.555.652
148	Addetto		»	»	»	»	»	»
	Totale	1.260	1.480	2.431.063.950	258.733.440	7.372.800	202.588.662	2.899.758.852
	<i>b) Personale d'archivio.</i>							
245	Coadiutore superiore	378	84	145.590.599	12.052.800	652.800	12.132.550	170.428.749
213	Coadiutore principale		134	215.028.192	22.096.800	921.600	17.919.016	255.965.608
183	Coadiutore principale		31	42.738.956	3.214.080	192.000	3.561.579	49.706.615
163	Coadiutore		62	77.993.024	12.454.560	»	6.499.419	96.947.003
133	Coadiutore		201	206.311.827	40.132.000	»	17.192.652	263.636.479
120	Coadiutore	24	22.226.400	4.821.120	»	1.852.200	28.899.720	
	Totale	840	529	709.888.998	94.771.360	1.766.400	59.157.416	865.584.174
	<i>Carriera ausiliaria.</i>							
	<i>a) Personale addetto agli uffici.</i>							
165	Commesso capo	294	33	47.024.373	5.022.000	307.200	3.918.698	56.272.271
143	Commesso capo		109	134.613.147	17.878.320	768.000	11.217.762	164.477.229
133	Commesso		168	184.756.824	32.096.800	»	15.396.402	232.250.026
115	Commesso		51	45.263.112	8.035.200	»	3.771.926	57.070.238
100	Commesso		40	29.400.000	6.026.400	»	2.450.000	37.876.400
	Totale	421	401	441.057.456	69.058.720	1.075.200	36.754.788	547.946.164

N.B. - Nella colonna « numero dei posti risultanti dalle tabelle organiche » non sono considerate le diminuzioni del personale trasferito alle Regioni a statuto ordinario, in quanto non è stato adottato il provvedimento di riduzione dell'organico stesso.

Capitolo n. 1090. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*
(Spese fisse ed obbligatorie).

Parametri	QUALIFICA	Numero dei posti		Spesa annua per retribuzioni al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	13 ^a mensilità	TOTALE
		Risultanti dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1972					
	b) Personale tecnico.							
165	Agente tecnico capo	} 39	32	43.658.976	5.421.600	192.000	3.638.248	52.910.824
143	Agente tecnico capo		21	24.831.051	4.218.480	»	2.069.254	31.118.785
133	Agente tecnico		91	64.518.300	8.035.200	»	5.376.525	77.930.025
	Totale	130	113	133.008.327	17.675.280	192.000	11.084.027	161.959.634
	Totale personale di ruolo	4.593	4.229	7.480.270.976	758.243.520	14.668.800	623.355.913	8.876.539.209
	PERSONALE INQUADRATO NEL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO. (A norma dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600).							
	Impiegati.							
245		6	13.235.508	1.205.280	»	1.102.959	15.543.747
185		41	69.687.167	8.236.080	»	5.807.265	83.730.512
160		34	43.982.400	6.829.920	»	3.665.200	54.477.520
	Totale		81	126.905.075	16.271.280	»	10.575.424	153.751.779
	Totale generale	4.593	4.310	7.607.176.051	774.514.800	14.668.800	633.931.337	9.030.290.988
	Indennità integrativa speciale							1.427.472.000
	Oneri e contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato							835.206.098
	Legge 23 ottobre 1961, n. 1165 - Indennità di seconda lingua							1.000.000
	Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in corso e nuove assunzioni per l'espletamento di concorsi già banditi							56.030.914
	Totale							11.350.000.000

N.B. - Nella colonna « numero dei posti risultanti dalle tabelle organiche » non sono considerate le diminuzioni del personale trasferito alle Regioni a statuto ordinario, in quanto non è stato adottato il provvedimento di riduzione dell'organico stesso.

Capitolo n. 1091. — *Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio.*
(Spese obbligatorie).

Parametri	QUALIFICA	Numero dei posti		Spesa annua per retribuzioni al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	13 ^a mensilità	TOTALE
		Risultanti dalle tabelle organiche	Coperti al 1 ^o aprile 1972					
	Personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento, a norma dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.							
	<i>Salariati.</i>							
190	Operaio specializzato	»	18	27.022.266	4.154.880	57.600	2.251.855	33.486.601
173	Operaio qualificato	»	50	66.756.350	11.945.280	192.000	5.563.029	84.456.659
153	Operaio comune	»	17	19.595.271	4.414.560	»	1.632.939	25.642.770
	Totale	»	85	113.373.887	20.514.720	249.600	9.447.823	143.586.030
	Indennità integrativa speciale							28.152.000
	Oneri e contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato							13.335.991
	Importo differenziale tra la spesa per aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in corso e nuove assunzioni per l'espletamento di concorsi già banditi e la somma da dedurre per comandi presso il Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia							75.074.021
	Totale generale							110.000.000

Capitolo n. 1155. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*
(Spese fisse ed obbligatorie).

Parametri	QUALIFICA	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	Indennità mensile di vigilanza	13 ^a mensilità	TOTALE
		Risultanti dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1972						
PERSONALE DI RUOLO.									
<i>Carriera direttiva.</i>									
530	Ispettore generale	30	45	192.827.250	6.428.160	192.000	10.632.600	16.068.937	226.148.947
426	Ispettore dirigente	120	103	346.690.996	14.463.360	499.200	18.156.840	28.890.916	408.701.312
387	Ispettore dirigente		16	45.511.200	2.089.152	115.200	2.820.480	3.792.600	54.328.632
307	Ispettore superiore	730	339	822.306.537	49.818.240	598.560	49.060.080	68.525.545	990.308.962
257	Primo ispettore e consigliere		100	193.617.300	16.070.400	»	11.700.000	16.134.775	237.522.475
190	Primo ispettore e consigliere	»	»	»	»	»	»	»	»
	Totale	880	603	1.600.953.283	88.869.312	1.404.960	92.370.000	133.412.773	1.917.010.323
<i>Carriera di concetto.</i>									
370	Ispettore capo e segretario capo	112	116	331.235.100	16.070.400	330.240	20.448.480	27.602.925	395.687.145
297	Ispettore principale e segretario prin.	502	149	365.916.882	17.677.440	804.960	21.563.280	30.493.074	436.455.636
255	Ispettore principale e segretario prin.		246	472.592.076	32.140.800	949.440	28.782.000	39.382.673	573.846.989
218	Ispettore e segretario	501	91	156.744.952	14.624.064	»	9.500.400	13.062.079	193.931.495
178	Ispettore e segretario		338	453.260.366	54.317.952	»	29.811.600	37.771.697	575.161.615
160	Ispettore e segretario	62	72.912.000	9.963.648	»	4.828.560	6.076.000	93.780.208	
	Totale	1.115	1.002	1.852.661.376	144.794.304	2.084.640	114.934.320	154.388.448	2.268.863.088
<i>Carriera esecutiva.</i>									
<i>a) Addetti alla vigilanza.</i>									
270	Addetto superiore	103	108	219.684.096	14.945.472	309.600	15.629.760	18.307.008	268.875.936
243	Addetto principale	463	246	461.307.072	32.140.800	949.440	28.782.000	38.442.256	561.621.568
220	Addetto principale		215	373.729.125	28.926.720	722.400	22.446.000	31.144.094	456.968.339
203	Addetto	463	289	474.322.695	46.443.456	»	25.489.800	39.526.891	585.782.842
175	Addetto		164	210.945.000	26.355.456	»	12.772.320	17.578.750	267.651.526
148	Addetto	»	»	»	»	»	»	»	»

N.B. - Nella colonna « numero dei posti risultanti dalle tabelle organiche » non sono considerate le diminuzioni del personale trasferito alle Regioni a statuto ordinario, in quanto non è stato adottato il provvedimento di riduzione dell'organico stesso.

Capitolo n. 1155. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*
(Spese fisse ed obbligatorie).

Parametri	QUALIFICA	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	Indennità mensile di vigilanza	13 ^a mensilità	TOTALE
		Risultanti dalle tabelle organiche	Coperti al 1 ^a aprile 1972						
<i>b) Personale d'archivio</i>									
245	Coadiutore superiore	69	17	30.612.750	2.249.856	61.920	1.989.000	2.551.062	37.464.588
213	Coadiutore principale	308	1	1.604.688	160.704	»	104.400	133.724	2.003.516
183	Coadiutore principale		51	72.027.402	7.231.680	123.840	4.498.200	6.002.284	89.883.406
163	Coadiutore	309	37	46.544.224	5.946.048	»	2.881.560	3.878.685	59.250.517
133	Coadiutore		263	276.377.758	42.265.152	»	18.241.680	23.031.480	359.916.070
120	Coadiutore		50	44.100.000	8.035.200	»	»	3.675.000	55.810.200
	Totale	1.715	1.441	2.211.254.810	214.700.544	2.167.200	132.834.720	184.271.234	2.745.228.508
<i>Carriera ausiliaria</i>									
<i>a) Personale addetto agli Uffici.</i>									
165	Commesso capo	69	26	34.684.650	3.214.080	123.840	»	2.890.388	40.912.958
143	Commesso capo		48	54.234.144	6.428.160	165.120	»	4.519.512	65.346.936
133	Commesso	161	75	76.982.025	9.642.240	309.600	»	6.415.169	93.349.034
115	Commesso		13	11.262.953	2.089.152	»	»	938.579	14.290.684
100	Commesso		38	27.930.000	6.106.752	»	»	2.327.500	36.364.252
<i>b) Personale tecnico.</i>									
165	Agente tecnico capo	41	33	45.023.319	4.017.600	165.120	»	3.751.943	52.957.982
143	Agente tecnico capo		12	13.243.224	1.928.448	»	»	1.103.602	16.275.274
133	Agente tecnico	93	65	66.717.755	10.445.760	»	»	5.559.813	82.723.328
	Totale	364	310	330.078.070	43.872.192	763.680	»	27.506.506	402.220.448
	Totale generale	4.074	3.356	5.994.947.539	492.236.352	6.420.480	340.139.040	499.578.961	7.333.322.372
Indennità integrativa speciale									1.111.507.200
Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato									669.544.732
Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in corso e nuove assunzioni per l'espletamento dei concorsi già banditi									35.625.696
Totale									9.150.000.000
Dedotta la quota a carico delle contribuzioni degli Enti di Previdenza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520									574.470.000
Restano a carico dello Stato quale quota parte del contributo di lire 500.000.000 ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520									225.175.000
Totale									799.645.000

N.B. - Nella colonna « numero dei posti risultanti dalle tabelle organiche » non sono considerate le diminuzioni del personale trasferito alle Regioni a statuto ordinario, in quanto non è stato adottato il provvedimento di riduzione dell'organico stesso.

Capitolo n. 1161. — *Competenze al personale dell'Arma dei Carabinieri che presta servizio nell'interesse dell'Ispettorato del lavoro. (Spese obbligatorie).*

Parametri	GRADI	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	Assegno personale mensile riliquidabile a seguito di promozione D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749	Indennità militare ed indennità mensile di cui alla legge 23-12-1970 n. 1054	Altre indennità ed assegni fissi ed eventuali	13 ^a mensilità	TOTALE
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1972								
218	Marescialli maggiori	»	3	5.287.590	856.320	»	108.720	1.294.560	95.895	440.625	8.083.710
195	Marescialli capi	»	6	9.459.450	1.284.480	20.640	197.880	2.499.600	359.280	788.285	14.609.615
168	Marescialli d'alloggio	»	14	19.015.120	2.878.185	61.920	391.130	5.734.135	826.560	1.584.660	30.492.510
153	Brigadieri	»	25	30.222.250	5.233.060	96.000	464.175	8.595.800	2.453.250	2.518.500	49.583.035
133	Vice Brigadieri	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
150	Appuntati	»	96	113.778.000	20.551.680	364.800	»	21.888.000	7.315.200	9.481.500	173.379.180
138	Carabinieri	»	79	79.360.785	16.750.000	307.200	»	17.839.145	5.740.060	6.613.429	126.610.619
	Totale	»	223	257.123.995	47.553.725	850.560	1.161.905	57.851.240	16.790.245	21.426.999	402.758.669
	Indennità integrativa speciale										73.857.600
	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato										35.162.284
	Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in corso										4.221.447
	Totale										516.000.000
	Quota parte del contributo a carico dello Stato di lire 500.000.000 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520										18.000.000
	Quota parte dell'anticipo da parte dell'I.N.P.S. ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 846										192.000.000
	Totale										210.000.000